

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231

Industries S.p.A.
(aggiornato a febbraio 2026)

Sommario

DEFINIZIONI	5
PREMESSA.....	7
STRUTTURA DEL MODELLO.....	9
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	11
1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione	11
1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e successive modificazioni.....	11
1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente.....	14
1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo	16
1.5. Le sanzioni	17
2. PROCESSO DI REDAZIONE DEL MODELLO	18
2.1 La scelta della Società.....	19
2.2 Approccio metodologico adottato.....	19
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	20
3.1 Finalità del Modello.....	20
3.2 Codice Etico	22
3.3 Destinatari del Modello	22
3.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello	22
3.5 Gestione del Modello all'interno del gruppo	23
4. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO.....	23
4.1 Sistema di principi etici	24
4.2 Sistema organizzativo.....	25
4.3 Sistema autorizzativo.....	25
4.4 Sistema di Controllo di gestione e dei flussi finanziari.....	25
4.5 Programma di informazione e formazione	26
4.6 Sistema disciplinare.....	26
4.7 Sistema di Procedure operative.....	26
4.8 Sistemi informativi ed applicativi informatici	27
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	27
5.1 Identificazione requisiti dell'OdV	27
5.2 Identificazione dell'OdV	28
5.3 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica	29
5.4 Requisiti di eleggibilità, cause di ineleggibilità, incompatibilità, motivi e poteri di revoca	29
5.5 Funzioni dell'OdV	30
5.6 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza	32
5.7 <i>Reporting</i> dell'OdV	34
5.8 Conservazione delle informazioni	34
5.9 Funzioni di indirizzo e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza di Moncler S.p.A.	35
6. SEGNALAZIONI DI ILLECITI O DI VIOLAZIONI DEL MODELLO (c.d. WHISTLEBLOWING).....	35
6.1 Principi generali	35
6.2 Sistema di Segnalazione	36

6.3	Divieto di ritorsioni	37
7.	DIFFUSIONE DEL MODELLO	37
7.1	Comunicazione iniziale	37
7.2	Formazione del personale	38
8.	SISTEMA DISCIPLINARE	38
8.1	Violazioni del Modello	39
8.2	Violazioni inerenti al sistema di segnalazione	41
8.3	Misure nei confronti dei dipendenti	41
8.4	Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure	43
8.5	Misure nei confronti dei membri dell'Organo Dirigente, del Collegio Sindacale e dei membri dell'OdV	44
8.6	Misure nei confronti dei Consulenti, Fornitori, Appaltatori, Partner, Collaboratori, esponenti delle altre società del gruppo, clienti del settore wholesale, coinvolti nelle Attività Sensibili	46
	PARTE SPECIALE "A" - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	48
A.1	Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)	48
A.2	Attività Sensibili	50
A.3	Principi generali e regole di condotta	50
A.4	Protocolli specifici di comportamento e di controllo	53
	PARTE SPECIALE "B" - I REATI SOCIETARI E DI ABUSO DI MERCATO	54
B.1	Le fattispecie di reati societari (art. 25 ter del Decreto) e di abuso di mercato (art. 25 sexies del Decreto)	54
B.2	Attività Sensibili	58
B.3	Principi generali e regole di condotta	58
B.4	Protocolli specifici di comportamento e di controllo	62
	PARTE SPECIALE "C" - I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	63
C.1	Le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25octies del Decreto)	63
C.2	Attività Sensibili	64
C.3	Principi generali e regole di condotta	64
C.4	Protocolli specifici di comportamento e di controllo	65
	PARTE SPECIALE "D": REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	66
D.1	Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro	66
D.2	Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	67
D.3	Principi generali e regole di condotta	67
D.4	Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	67
	PARTE SPECIALE "E" – IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	68
E.1	La fattispecie di reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25decies del Decreto)	68
E.2	Principi generali, regole di condotta e protocolli specifici	68
	PARTE SPECIALE "F" - I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	71

F.1 Le fattispecie di reato di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)	71
F.2 Attività Sensibili	73
F.3 Principi generali e regole di condotta	73
F.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo	74
PARTE SPECIALE “G” - I REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI DISTINTIVI	75
G.1 Le fattispecie di reato di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi (art. 25 bis del Decreto)	75
G.2 Attività sensibili	76
G.3 Principi generali e regole di condotta	76
G.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo	77
PARTE SPECIALE H: REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	78
H.1 Le fattispecie di reato in violazione del diritto d'autore	78
H.2 Attività Sensibili	81
H.3 Principi generali e regole di condotta	81
H.4 Protocolli specifici di comportamento e controllo	82
PARTE SPECIALE “I”: REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	83
I.1 La fattispecie di reato relativa all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del decreto)	83
I.2 Attività Sensibili	83
I.3 Principi generali e regole di condotta	84
I.4 Protocolli specifici di comportamento e controllo	84
PARTE SPECIALE “L”: REATI CONTRO L'INDUSTRIA E COMMERCIO E REATI DI CONTRABBANDO	85
L.1 Le fattispecie di reato contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del decreto)	85
L.2 Le fattispecie di reati di Contrabbando	86
L.3 Processi sensibili	93
L.4 Principi generali e regole di condotta	93
L.5 Principi specifici di comportamento e controllo	94
PARTE SPECIALE “M”: REATI INFORMATICI	95
M.1 Le fattispecie di reati informatici	95
M.2 Attività Sensibili	97
M.3 Principi generali e regole di condotta	97
M.4 Principi specifici di comportamento e controllo	97
PARTE SPECIALE “N”: REATI AMBIENTALI	98
N.1 Le fattispecie di reati ambientali	98
N.2 Attività Sensibili	100
N.3 Principi generali e regole di condotta	100
N.4 Principi specifici di comportamento e controllo	100
PARTE SPECIALE “O”: REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	101
O.1 Le fattispecie di reati contro la personalità individuale	101
O.2 Attività Sensibili	101
O.3 Principi generali e regole di condotta	101
PARTE SPECIALE “P”: REATI TRIBUTARI	103

P.1 Le fattispecie di reati tributari	104
P.2 Attività Sensibili.....	106
P.3 Principi generali di e regole di condotta.....	106
P.4 Principi specifici di comportamento e controllo	107
PARTE SPECIALE “Q” - DELITTI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	107
Q.1 Le fattispecie di reato in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies1 del Decreto)	107
Q.2 Attività Sensibili	108
Q.3 Principi generali e regole di condotta.....	108
Q.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo	110
PARTE SPECIALE “R” - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	110
R.1 Le fattispecie di reati contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (artt. 25 septiesdecies e 25 duodevices del Decreto).....	110
R.2 Attività Sensibili	110
R.3 Principi generali e regole di condotta	111
R.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo	112

DEFINIZIONI

“Appaltatori”	Convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, subfornitori, i somministranti, i lavoratori autonomi, che abbiano stipulato un contratto con la Società e di cui questa si avvale nei Processi/Attività Sensibili.
“Processi/Attività Sensibili”	L'insieme di attività ed operazioni aziendali, svolte anche con l'ausilio degli esponenti delle altre Società del gruppo in virtù di contratti infragruppo (in primis la con Moncler S.p.A.), organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di Industries S.p.A., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nelle Parti Speciali del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.
“CCNL”	Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
“Collaboratori”	I collaboratori della Società ivi compresi i lavoratori “stagionali”, a progetto, interinali/somministrati.
“Consulenti”	Soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di Industries S.p.A. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di consulenza, stilistica, tecnica, o professionale nei Processi/Attività Sensibili.
“Decreto”	Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.
“Delega”	L'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
“Destinatari”	Tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli Organi societari ed i loro componenti, i Dipendenti, i Collaboratori, gli Appaltatori, i Fornitori, i Consulenti, i Partner e gli esponenti delle altre società del gruppo, i clienti del settore wholesale, coinvolti nelle Attività Sensibili, nonché i membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate (si veda anche par. 3.3).
“Dipendenti”	Ai fini del presente Modello, i dipendenti ed i dirigenti di Industries S.p.A.
“Fornitori”	I fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze), di cui la Società si avvale nell'ambito dei Processi Sensibili. Sono inclusi i fornitori di lavorazione di prodotti finiti e di materie prime, componenti e/o semilavorati impiegati nella produzione.
“Sub-Fornitori”	Soggetti ai quali i Fornitori affidano in tutto o in parte lavorazione di prodotti finiti e fornitura di materie prime, componenti e/o semilavorati impiegati nella produzione dei Fornitori.

“Modello”	Il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.
“OdV”	L’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.
“Organo Dirigente”	Consiglio di Amministrazione di Industries S.p.A..
“Partner”	Soggetti terzi con i quali Industries a vario titolo, anche per conto di Moncler S.p.A., intrattiene rapporti di partnership e joint venture nonché di collaborazione per la realizzazione di progetti di co-marketing e progetti speciali.
“Process Owner”	Il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nell’Attività Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità ai fini del Modello 231.
“Procura”	Il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
“Reati”	Le fattispecie di reato considerate dal Decreto.
“Società” o “Industries S.p.A.” o “Industries”	Industries S.p.A., società per azioni con unico socio (Moncler S.p.A.), con sede legale in Milano, via Stendhal n. 47, e sede secondaria in Via Venezia, Trebaseleghe (PD).

PREMESSA

Industries Spa è una società appartenente al gruppo Moncler, che svolge attività di commercializzazione e produzione di abbigliamento per il marchio Moncler, di cui Industries è licenziataria in quanto marchio di proprietà della capogruppo Moncler Spa, e che svolge alcune funzioni operative centralizzate per le società del Gruppo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione di Industries Spa nella riunione del 23 giugno 2014 ha approvato il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Contestualmente all’adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha nominato uno specifico organismo, denominato Organismo di Vigilanza, al quale ha conferito i compiti di vigilanza e controllo previsti dal Decreto medesimo.

Successivamente, nel corso del 2014, la Società ha effettuato un *risk assessment* specifico con riferimento ai reati informatici, modificando conseguentemente il Modello, che è stato approvato, nella sua versione integrata ed aggiornata, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11 novembre 2015.

Nel primo semestre del 2016, la Società ha ritenuto opportuno svolgere un progetto di aggiornamento del *risk assessment* con specifico riferimento a reati di autoriciclaggio e ambientali, aggiornando anche il proprio Modello, alla luce delle risultanze delle analisi svolte.

Nel corso del 2017, la Società ha svolto una revisione del *risk assessment* con riferimento alla nuova formulazione del reato di corruzione tra privati e il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati, nonché un aggiornamento del *risk assessment* con riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Nel primo trimestre del 2018 la Società ha adeguato il Modello alle intervenute novità legislative in tema di “Whistleblowing” (in recepimento delle modifiche di cui al l’art. 6 D.Lgs. 231/2001 introdotte dalla Legge 30 Novembre 2017 n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”).

Nel quarto trimestre del 2020, la Società ha effettuato un aggiornamento del *risk assessment* con riferimento ai reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati; istituzione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; reati tributari; attuazione della Direttiva P.I.F. contenente, tra gli altri, i reati di contrabbando.

A seguito delle risultanze del *risk assessment*, la Società ha adeguato il con specifico riferimento ai reati ritenuti applicabili a Industries S.p.A., in particolare i reati tributari e i reati di contrabbando, ed è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 febbraio 2021.

Nel corso del 2022, la Società ha effettuato nuove attività di *risk assessment* finalizzate ad aggiornare il Modello ai reati introdotti a seguito dell’ultima approvazione. Quindi la Società ha provveduto ad aggiornare il proprio Modello a seguito delle modifiche organizzative e di business, conseguenti all’acquisizione da parte di Moncler S.p.A. della società Sportswear Company S.p.A. e alle novità normative.

Ad ottobre 2023 la Società ha adeguato il Modello alle intervenute novità legislative in tema di “Whistleblowing”, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 24/2023 di recepimento della Direttiva (UE)

2019/1937 *"riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*. Tale aggiornamento ha tenuto conto altresì delle modifiche introdotte con la Legge 9 ottobre 2023, n. 137.

Conseguentemente, la versione integrata ed aggiornata del Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 29 novembre 2023.

STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Industries è costituito da una “Parte Generale” e da più “Parti Speciali” (come meglio specificato *infra*) e dai documenti di volta in volta richiamati nel testo del Modello e da considerarsi parte integrante del Modello stesso.

Nella Parte Generale, dopo un richiamo ai principi del Decreto (Capitolo 1), viene rappresentata la metodologia utilizzata per sviluppare il Modello (Capitolo 2), successivamente vengono illustrate le finalità e la natura del Modello, descritte le modalità di intervento e modifica dello stesso (Capitolo 3), le componenti del sistema di controllo preventivo (Capitolo 4), le caratteristiche e il funzionamento dell’OdV (Capitolo 5), le modalità di gestione delle segnalazioni di violazioni (Capitolo 6), le modalità di diffusione del Modello (Capitolo 7) e il sistema disciplinare legato ad eventuali infrazioni dei principi sanciti dal Modello (Capitolo 8).

La Società ha ritenuto adeguarsi al D.Lgs. 231/01 svolgendo diverse attività di *Control & Risk Self Assessment* (di seguito anche “CRSA”), con riferimento alle seguenti famiglie di reato:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati e reati di abusi di mercato;
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- Reati di criminalità organizzata;
- Reati di falso in materia di marchi e brevetti;
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;
- Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- Reati in violazione del diritto d’autore;
- Reati contro l’industria ed il commercio e reati di contrabbando;
- Reati informatici;
- Reati ambientali;
- Reati contro la personalità individuale;
- Reati tributari;
- Delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
- Delitti contro il patrimonio culturale;
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

riservandosi in un secondo momento di valutare l’estensione di tali CRSA anche ad altre fattispecie di reato richiamate dal Decreto.

Sulla base di tale preliminare valutazione e delle risultanze delle attività di CRSA sono state quindi sviluppate tante “Parti Speciali” dedicate ad ognuna delle suddette famiglie di reato, aventi lo scopo di:

- fornire ai Destinatari una rappresentazione del sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società nonché un’esemplificazione circa le modalità di commissione dei reati nell’ambito di ciascuna Attività Sensibile;
- indicare ai Destinatari i principi di comportamento, le regole di condotta generali e le prescrizioni specifiche a cui devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

Parte integrante del Modello è la documentazione elaborata all’esito delle attività di *Control & Risk Self Assessment*.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione

Il D.Lgs. 231/2001 introduce e disciplina la responsabilità amministrativa da reato degli enti. Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria sulla lotta contro la corruzione, costituisce una assoluta novità per il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

L'ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto e colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l'autore del reato abbia agito nell'ambito delle attività svolte per l'ente; fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell'ente una responsabilità diretta di quest'ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l'ente, che prescinda da quello comunque applicabile alla persona fisica.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

- è commesso un reato a cui il Decreto collega la responsabilità dell'ente;
- il reato è stato commesso da un soggetto che ha un particolare legame con l'ente;
- esiste un interesse o un vantaggio per l'ente nella commissione del reato.

La natura di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere misto. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e successive modificazioni

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel numero chiuso dei reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere. Ciò significa che l'ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge. Il Decreto, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, indica agli artt. 24 ss. i reati (c.d. reati presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il limite alla applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella originaria contenuta nel Decreto, concernente i reati contro la Pubblica Amministrazione. Sono intervenute le seguenti estensioni: D.L. 25 settembre 2001, n. 350 che ha introdotto l'art. 25-bis "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo", in seguito modificato in "Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" dalla L. 23 luglio 2009, n. 99; D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 che ha introdotto l'art. 25-ter "Reati Societari", in seguito modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dalla Legge n.69/2015; L. 14 gennaio 2003, n. 7 che ha introdotto l'art. 25-quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"; L. 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25-quater.1 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"; L. 11 agosto 2003, n. 228 che ha introdotto l'art. 25-quinquies "Delitti contro la personalità individuale"; L. 18 aprile 2005, n. 62 che ha introdotto l'art. 25-sexies "Abusi di mercato"; L. 16 marzo 2006, n. 146 che prevede all'art. 10 la responsabilità degli enti per i reati transnazionali; L. 3 agosto 2007, n. 123 che ha introdotto l'art. 25-septies "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", in seguito modificato in "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 che ha introdotto l'art. 25-octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"; L. 18 marzo 2008, n. 48 che ha introdotto l'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"; L. 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24-ter "Delitti di criminalità organizzata"; L. 23 luglio 2009, n. 99, già citata, che ha inoltre introdotto l'art. 25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" e l'art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", modificato poi dalla L. 93/2023 che è intervenuta sull'art. 171-ter L. 633/1941 aggiungendovi la lettera "h-bis"; L. 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25-novies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria"; D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che ha introdotto l'art. 25-undecies "Reati ambientali"; D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"; Legge 6 Novembre 2012, n. 190, che ha inserito all'art. 25, tra i reati contro la Pubblica Amministrazione, il nuovo reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità", nonché all'art. 25ter, tra i reati societari, il nuovo reato di "corruzione tra privati"; Legge n. 186/2014, che ha inserito all'art. 25octies, tra i reati in materia di riciclaggio, il nuovo reato di "autoriciclaggio"; Legge n. 68/2015 che ha inserito i nuovi c.d. ecoreati nell'ambito dell'art. 25 *undecies*; Legge n. 69/2015, che ha riformulato il reato di "false comunicazioni sociali" inserendolo all'art. 25-ter "Reati Societari", unitamente ai reati di "false comunicazioni sociali delle società quotate" ed ai "fatti di lieve entità"; Legge 29 ottobre 2016, n. 199, che ha riformulato l'art. 603-*bis* c.p., volto a punire il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e inserito il medesimo reato tra i delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25 *quinquies*; D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 che ha riformulato l'art. 2635 c.c. volto a punire il reato di corruzione tra privati e inserito il nuovo reato di "istigazione alla corruzione tra privati", ex art. 2635 *bis* c.c. tra i Reati Societari previsti dall'art 25 *ter*; Legge 17 ottobre 2017, n. 161 che ha inserito all'art. 25 *duodecies* d.lgs. 231/2001 due reati in tema di immigrazione clandestina previsti dall'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Legge 20 novembre 2017, n. 167 che ha introdotto il nuovo art. 25 *terdecies*, rubricato "Razzismo e xenofobia" inserendo nel d.lgs. n. 231/2001 le fattispecie di razzismo e xenofobia aggravati dal c.d. negazionismo, come contemplati dall'art. 3, comma 3 *bis* della Legge 13 ottobre 1975 n. 654; Legge 36/18 che ha modificato l'art. 640 (truffa) e l'art. 640-ter (frode informatica); D.Lgs. 21/18 che ha modificato l'art. 25-*terdecies* "reati di razzismo e xenofobia" e l'art. 25-undecies, "Reati ambientali"; D.Lgs. 107/18 che ha modificato gli artt. 184, 185, 187-bis, 187-ter del T.U.F., in relazione al Market abuse; Legge Anticorruzione (L. 3/19), che ha modificato gli artt.

316-ter c.p., 318 c.p., 322 bis c.p., 2635 c.c., 2635 bis c.c., e ha modificato l'art. 25 in relazione al Reato di Traffico di influenze illecite (art. 346-bis); Legge 39/19 che ha introdotto i Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies); Legge 43/19 che ha modificato l'art. 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso); D. Lgs. 105/2019 che ha modificato l'art. 24-bis con l'Istituzione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica; D.L. 124/19 che ha introdotto i Reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/00 (art. 25-quinquiesdecies); Attuazione della direttiva 2017/1371 (Direttiva P.I.F.) che ha introdotto nei reati contro la P.A. il reato di peculato, abuso d'ufficio, frode nelle pubbliche forniture, frode ai danni del Fondo europeo agricolo, ha introdotto all'art. 25-quinquiesdecies nuovi reati tributari (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, indebita compensazione) e ha introdotto l'art. 25 sexiesdecies, che prevede il reato di Contrabbando; L. 238/2021 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019/2020"), che ha modificato gli artt. 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*quater* e 617-*quinquies* c.p. (richiamati dall'art. 24-bis del Decreto), gli artt. 600-*quater* e 609-*undecies* c.p. (richiamati dall'art. 25-*quinquies* del Decreto) e gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 58/1998 (richiamati dall'art. 25-*sexies* del Decreto); il D.Lgs. 195/2021 che ha modificato gli artt. 648 c.p., 648-ter, 648-bis e 648-ter.1 c.p. (richiamati dall'art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001); il D.Lgs. 184/2021 che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto, introducendo il nuovo art. 25-*octies*.1, rubricato "Delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti" che richiama gli artt. 493-ter c.p. (rubricato "Indebito utilizzo e falsificazioni di strumenti di pagamento diversi dai contanti") 493-*quater* c.p. (rubricato "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti") art. 640-ter c.p. (rubricato "Frode informatica"); L. n. 22/2022 che ha introdotto nel catalogo dei reati-presupposto ex D.Lgs. 231/2001, gli illeciti amministrativi di cui agli artt. 25-*septiesdecies* (che richiama i reati di cui agli artt. 518-*novies* c.p. ("Violazioni in materia di alienazione di beni culturali"); 518-*ter* c.p. ("Appropriazione indebita di beni culturali"); 518-*decies* c.p. ("Importazione illecita di beni culturali"); 518-*undecies* c.p. ("Uscita o esportazione illecite di beni culturali"); 518-*duodecies* c.p. ("Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici"); 518-*quaterdecies* c.p. ("Contraffazione di opere d'arte"); 518-bis c.p. ("Furto di beni culturali"); 518-*quater* c.p. ("Ricettazione di beni culturali"); 518-*octies* c.p. ("Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali")) e 25-*duodevicies* (che richiama i reati di cui agli artt. 518-*sexies* c.p. ("Riciclaggio di beni culturali") e 518-*terdecies* c.p. ("Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"). Il D.L. 13/2022 che ha modificato gli artt. 316-bis, 316-ter, 640-bis e 240-bis c.p. Il D.Lgs. 156/2022 che ha: modificato l'art. 322-bis c.p., modificato i delitti di contrabbando (art. 301 D.P.R. 43/1973), modificato il delitto di frode in agricoltura (punito dall'art. 2 Legge 898/1986, richiamato dall'art. 24 D.Lgs. 231/2001), modificato i reati tributari (modifiche all'art. 6 D.Lgs. 74/2000 che richiama gli artt. 2-3-4 D.Lgs. 74/2000) e modificato l'art. 25-quinquiesdecies. Il Decreto Legislativo n. 19/2023, in attuazione della direttiva UE 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132, per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere è intervenuto modificando l'art. 25 ter, integrando lettera s-ter, del D.Lgs. nr. 231/2001, il nuovo delitto di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare"; la L. 9.10.2023 n. 137 che ha modificato: l'art 24, introducendo i reati di turbata libertà degli incanti (353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353-bis c.p.); l'art. 25-*octies*.1, introducendo il reato di "Trasferimento fraudolento di valori" (512-bis c.p.); gli artt. 452-bis e 452-*quater* del c.p. richiamati dall'art. 25-*undecies*, riformulandoli ed inasprendone il regime sanzionatorio.

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto appartengono alle categorie di seguito indicate:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);

- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- abusi di mercato (art. 25-sexies);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- delitti in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies);
- reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- reato di contrabbando (art.25- sexiesdecies);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).

L'elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere ulteriormente ampliato in futuro.

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Se è commesso uno dei reati presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'ente. Tali criteri possono essere distinti in "soggettivi" e "oggettivi".

Il primo criterio "soggettivo" è che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra individuo-autore del reato ed ente. La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- **soggetti in «posizione apicale»**, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue sedi distaccate. In tale ottica, la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

- **soggetti «sottoposti»**, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale dell'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza di contratto di lavoro subordinato, bensì l'attività in concreto svolta. E' evidente l'esigenza della legge di evitare che l'ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni attività nell'ambito delle quali può essere commesso un reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono, infine, rilievo ai fini del presente Modello anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della società, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della stessa.

Il secondo criterio "oggettivo" è che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Il reato deve, quindi, riguardare l'attività della società o la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due.

- l'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito.
- il "vantaggio" sussiste quando la società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto reato trovi ragione nell'interesse della società.

Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell'ente, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico.

L'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o nell'interesse esclusivo di terzi.

Il Decreto stabilisce anche le condizioni in base alle quali il reato non è rimproverabile all'ente: se - prima della commissione del reato - abbia adottato ed efficacemente attuato un «modello di organizzazione e di gestione» (il Modello), idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

Volgendo in positivo il dettato normativo, si può affermare che l'ente risponde del reato solo in caso di mancata adozione del Modello ovvero mancato rispetto di standard doverosi attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività: difetto riconducibile ad una politica di impresa sbagliata oppure a deficit strutturali dell'organizzazione aziendale. Non potendo l'ente esprimere una propria volontà di delinquere saranno i suoi rappresentanti, i suoi amministratori o la sua organizzazione ad esprimere e concretizzare la sua partecipazione colpevole nella commissione del reato.

Affinché il reato non gli sia imputato, l'ente deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in proprio potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell'esercizio dell'attività di impresa non possa essere commesso un reato previsto dal Decreto. Per questa ragione, il Decreto prevede l'esclusione della responsabilità solo se l'ente dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza di cui al successivo paragrafo 5);
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa. L'esenzione da colpa della società dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un Modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul Modello. All'Organismo di Vigilanza è assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità della attività agli standard e alle procedure definite nel Modello. In particolare, il Decreto assegna all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- vigilanza sul funzionamento del Modello;
- eventuale aggiornamento del Modello;
- acquisizione di informazioni relative alle violazioni dei precetti comportamentali, anche attraverso la creazione di flusso informativo interno;
- coordinamento con gli altri organismi aziendali dotati di competenze similari;
- attivazione di procedimenti disciplinari.

Il Modello opera quale causa di non punibilità dell'ente sia che il reato presupposto sia commesso da un soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto sottoposto. Tuttavia, il Decreto è molto più rigoroso sulla colpevolezza dell'ente e lascia meno possibilità di difesa se il reato è commesso da un soggetto apicale. In questa ipotesi, infatti, il Decreto dispone che l'ente debba anche dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. Il Decreto richiede una prova di estraneità al reato più forte, poiché l'ente deve anche provare una sorta di "frode" interna al Modello da parte dei soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti sottoposti, l'ente può essere chiamato a rispondere invece solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta di una vera e propria colpa di organizzazione: la società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. Con riferimento a tale aspetto, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante sia indagato per un reato-presupposto dell'illecito amministrativo ascritto a carico dell'ente, e si trovi quindi in una situazione di conflitto con gli interessi dell'ente stesso, la nomina del difensore dell'ente deve avvenire per il tramite di un soggetto specificamente delegato a tale attività per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale (in questo senso, v. Cass. Pen., Sez. III, 13 maggio 2022, n. 35387).

L'adozione e attuazione del Modello non costituisce un adempimento obbligatorio ai sensi di legge. Tuttavia, alla luce dei citati criteri di imputazione del reato all'ente, il Modello è l'unico strumento a disposizione per dimostrare la propria non colpevolezza e, in definitiva, per non subire le sanzioni stabilite dal Decreto. È dunque un interesse della società dotarsi di un modello efficace e farlo rispettare.

1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale. La mera adozione del Modello non è condizione di per sé sufficiente per escludere la responsabilità della società. Il Modello opera, infatti, quale causa di non punibilità solo se:

- idoneo, ossia vale a dire solo se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- se effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'idoneità del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- siano previsti uno o più canali di segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs.231/2001 o di violazioni del Modello, di cui almeno uno idoneo a garantire con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede la necessità di una verifica periodica e di un aggiornamento del Modello, qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società.

Il Modello è quindi un complesso di principi, strumenti e condotte che regolano l'organizzazione e la gestione dell'impresa, nonché gli strumenti di controllo. Esso varia e tiene conto della natura e delle dimensioni dell'impresa e del tipo di attività che essa svolge. Le regole e le condotte previste dal presente Modello devono consentire alla società di scoprire se ci sono delle situazioni rischiose, ovvero favorevoli alla commissione di un reato rilevante per il Decreto. Individuate tali situazioni a rischio, il Modello deve poterle eliminare attraverso l'imposizione di condotte e di controlli.

1.5. Le sanzioni

L'ente ritenuto responsabile per la commissione di uno dei reati presupposto può essere condannato a quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e per modalità di esecuzione:

1) la sanzione pecuniaria

Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». L'entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del reato, dal grado di responsabilità della società, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il *quantum* della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

2) le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente e sono normalmente temporanee, in un intervallo che va da tre mesi a due anni, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

3) la confisca

Consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato o di un valore ad essi equivalente.

4) la pubblicazione della sentenza di condanna

Consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Tutte le sanzioni hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un Giudice penale. Il quadro sanzionatorio stabilito dal Decreto è molto severo, sia perché le sanzioni pecuniarie possono essere molto elevate, sia perché le sanzioni interdittive possono limitare significativamente l'esercizio normale delle attività della società, precludendole una serie di affari.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell'ente: archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili, applicate agli enti ai sensi del Decreto.

2. PROCESSO DI REDAZIONE DEL MODELLO

2.1 La scelta della Società

Nonostante il Decreto non imponga l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Industries ha ritenuto opportuno provvedere in tal senso al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale.

Inoltre la scelta di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo corrisponde all'esigenza di Industries di perseguire la propria missione nel rispetto rigoroso dell'obiettivo di creazione di valore per i propri azionisti.

Industries ha quindi deciso di avviare un progetto di adeguamento rispetto a quanto espresso dal Decreto, al fine di adottare un proprio Modello. Quest'ultimo rappresenta non solo un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, ma anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Come precisato in precedenza, la Società, ha ritenuto di avviare il percorso di adeguamento al D.Lgs. 231/01 svolgendo le attività di *Control & Risk Self Assessment*, nonché predisponendo e adottando il presente Modello, con riferimento ai reati già citati in premessa.

In particolare, la Società ha ritenuto opportuno concentrare la propria attenzione su quelle categorie di reati che (come confermato, del resto, dai risultati del *CRSA*), apparivano più concretamente configurabili, in considerazione dell'attività e del contesto imprenditoriale in cui opera. La Società si riserva in un secondo momento di valutare l'eventuale estensione del *CRSA* e la relativa integrazione del Modello, anche ad altre fattispecie di reato previste dal Decreto.

2.2 Approccio metodologico adottato

Il Modello, ispirato alle Linee Guida ai fini del D. Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231 proposte e periodicamente aggiornate da Confindustria, è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. In particolare l'articolazione del Progetto è di seguito descritta in sintesi.

La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto ritenuti applicabili per Industries.

In particolar modo sono stati analizzati, a mero titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- la storia della Società e il contesto societario;
- il settore di appartenenza;
- l'assetto organizzativo (formalizzato in organigrammi aziendali, ordini di servizio, etc.);
- il sistema di corporate governance esistente;
- il sistema delle procure e delle deleghe;
- i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti di servizio che regolano i rapporti infragruppo;
- la modalità tipiche di conduzione del business;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo, regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, etc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni;
- i casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato;
- le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle attività aziendali, anche per il tramite degli esponenti delle altre società del gruppo.

Sulla base delle analisi preliminari sono state quindi identificate le funzioni aziendali coinvolte nelle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati, nonché i soggetti appartenenti a tali funzioni che occupano ruoli chiave nell'organizzazione aziendale, c.d. *Key Officers*, al fine di poter condurre le interviste relative alla successiva fase di indagine.

Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha quindi proceduto, mediante interviste con i *Key Officers* e l'analisi documentale:

- all'individuazione delle Attività Sensibili, ovvero le aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto ritenuti applicabili per Industries e delle possibili modalità attuative dei reati stessi;
- all'identificazione delle modalità operative di esecuzione delle Attività Sensibili, dei soggetti coinvolti e del sistema di ripartizione delle responsabilità;
- all'autovalutazione dei rischi (cd. "*Control & Risk Self Assessment*") di commissione di reato e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti potenzialmente illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei reati suddetti o per la mitigazione del rischio di commissione;
- all'identificazione delle eventuali carenze e/o ambiti di miglioramento dei presidi di controllo.

La fase conclusiva del Progetto è rappresentata dalla stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo la cui struttura è stata descritta in apertura del presente documento.

Nel Modello sono stati quindi individuati, alla luce dei risultati delle attività di *Control & Risk Self Assessment*, i principi generali di comportamento e le regole di prevenzione, che devono essere attuate per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure, i contratti, anche intercompany, nonché gli altri documenti organizzativi, ove esistenti, redatti dalle singole funzioni aziendali.

In particolare i risultati dell'analisi condotte e descritte in precedenza riconducibili ai vari *Control & Risk Self Assessment* effettuati dalla Società, ivi comprese le esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati nell'ambito delle Attività Sensibili, nonché i protocolli specifici individuati dalla Società, sono contenuti o richiamati nella documentazione in cui sono formalizzate le evidenze emerse dal CRSA. Tale documentazione costituisce presupposto e parte integrante del presente Modello.

La documentazione in formato elettronico e/o cartaceo inerente alla Società e gli output prodotti nelle diverse fasi del Progetto sono stati archiviati e resi disponibili in uno specifico archivio consultabile dai componenti dell'OdV (in seguito "Archivio").

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 Finalità del Modello

L'adozione del Modello è tesa alla creazione di un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi aventi l'obiettivo di garantire che l'attività della Società sia svolta nel pieno rispetto del Decreto e di prevenire e sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Pertanto il Modello si propone le seguenti finalità:

- migliorare il sistema di *Corporate Governance*;
- introdurre nella Società ulteriori principi e regole di comportamento volte a promuovere e valorizzare una cultura etica al proprio interno, in un'ottica di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Industries nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sia a carico dell'autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico della Società (responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto);
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Industries che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Industries non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Il Modello predisposto da Industries si fonda pertanto su un sistema strutturato ed organico di protocolli e di attività di controllo che:

- individua le aree e le Attività potenzialmente a rischio nello svolgimento dell'attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che possano essere commessi i Reati;
- definisce un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei Reati, nel quale sono tra l'altro ricompresi:
 - un Codice Etico che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali;
 - un sistema di deleghe, poteri e di procure per la firma di atti aziendali che assicurano una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
 - procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative e di controllo nelle aree a rischio;
- trova il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con l'attività svolta dalla Società e progettata con lo scopo di assicurare, da un lato, una corretta gestione strategico-operativa delle attività di business, dall'altro, un controllo continuativo dei comportamenti. Tale controllo viene assicurato garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando che l'assetto della struttura organizzativa definita sia realmente attuato, attraverso:
 - un organigramma formalmente definito, chiaro, adeguato e coerente con l'attività svolta dalla Società un chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa;
 - un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure a rappresentare la Società verso l'esterno che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
 - la puntuale definizione dei rapporti infragruppo, con stipula di contratti per iscritto contenuti la determinazione dei compiti affidati agli esponenti delle altre società del gruppo coinvolti nelle Attività Sensibili, la definizione degli ambiti di responsabilità dei soggetti coinvolti, appositamente incaricati e muniti di adeguati poteri nel rispetto delle policy e delle procedure aziendali applicabili e dei principi dettati nel Codice Etico;
- individua le Attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;

- attribuisce all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporne l'aggiornamento.

3.2 Codice Etico

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico (di seguito "Codice Etico") (Allegato A).

Le prescrizioni del Codice Etico si fondano sui principi di quest'ultimo, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel D. Lgs. 231/01, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i Destinatari;
- il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto, ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

3.3 Destinatari del Modello

Le prescrizioni del Modello sono indirizzate agli Organi societari ed i loro componenti, ai Dipendenti, ai Collaboratori, ai Fornitori, agli Appaltatori, ai Consulenti, ai Partner, agli esponenti delle altre società del gruppo, ai clienti del settore wholesale, coinvolti nelle Attività Sensibili, nonché ai membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

I soggetti ai quali il Modello è rivolto sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

Per i Destinatari non appartenenti alla Società (Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, Partner, esponenti delle altre società del gruppo, clienti del settore wholesale), l'Organismo di Vigilanza, sentita la Direzione di competenza, proporrà all'Organo Dirigente le tipologie di rapporti giuridici ai quali eventualmente applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza proporrà altresì, sentita la Direzione di competenza le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni interessati e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute. Per le misure sanzionatorie in caso di violazioni al Modello da parte di soggetti esterni alla Società, si rinvia a quanto previsto al successivo paragrafo Misure nei confronti dei Consulenti, Fornitori, Appaltatori, Partner, Collaboratori, esponenti delle altre società del gruppo, clienti del settore wholesale, coinvolti nelle Attività Sensibili 8.6.

3.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

Il Decreto prevede che sia l'Organo Dirigente ad adottare il Modello, rimettendo ad ogni ente il compito di individuare al proprio interno l'organo cui affidare tale compito.

In coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria, Industries ha individuato nel proprio Consiglio di Amministrazione l'Organo Dirigente deputato all'adozione del Modello. Il compito di vigilare sull'efficace attuazione del Modello è invece affidato, secondo quanto previsto dal Decreto, all'Organismo di Vigilanza.

Conseguentemente, essendo il presente documento un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto) le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale dello stesso sono rimesse coerentemente alla competenza dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali;
- soppressione di alcune parti del presente documento;
- modifica dei compiti dell'OdV;
- individuazione di un OdV diverso da quello attualmente previsto;
- aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali.

E' peraltro riconosciuta all'Amministratore Delegato la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di carattere esclusivamente formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza. Di tali modifiche o integrazioni dovrà essere prontamente informato il Consiglio di Amministrazione e l'OdV.

3.5 Gestione del Modello all'interno del gruppo

Moncler S.p.A. raccomanda l'adozione da parte delle singole società del gruppo di un proprio modello organizzativo, compatibilmente con la realtà locale e sulla base di direttive all'uopo emanate da ciascuna società.

E' rimessa alla responsabilità degli organi amministrativi delle singole società la valutazione e l'eventuale adozione di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le società potranno eventualmente prendere come riferimento il Modello di Moncler S.p.A., il quale dovrà comunque essere adattato alle singole realtà di ciascuna di esse, in particolar modo alle specifiche aree/attività a rischio individuate al loro interno.

E' altresì rimesso alla responsabilità di ciascuna società del gruppo l'istituzione di un proprio Organismo di Vigilanza, come previsto all'art. 6, comma 1, lettera b, del Decreto, con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità. A tale riguardo si rimanda a quanto previsto al paragrafo 5.9 Funzioni di indirizzo e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza di Moncler S.p.A. in tema di rapporti tra OdV delle società del gruppo.

4. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO

Il Modello predisposto da Industries si fonda e si integra con un sistema di controllo interno strutturato ed organico composto da protocolli e regole, strumenti di definizione delle responsabilità, nonché da meccanismi e strumenti di monitoraggio dei processi aziendali, preesistente rispetto all'emanazione del Modello.

I principi di controllo che ispirano l'architettura del sistema di controllo interno di Industries, con particolare riferimento alle Attività Sensibili delineate dal Modello e coerentemente con le previsioni di Confindustria, sono di seguito descritti:

- **chiara identificazione di ruoli, compiti e responsabilità** dei soggetti che partecipano alla realizzazione delle attività aziendali (interni o esterni all'organizzazione);
- **segregazione dei compiti** tra chi esegue operativamente un'attività, chi la controlla, chi la autorizza e chi la registra (ove applicabile);
- **verificabilità e documentabilità delle operazioni ex-post**: le attività rilevanti condotte (soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili) devono trovare adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta durante la realizzazione delle stesse. La documentazione prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo od elettronico, deve essere archiviata in maniera ordinata e sistematica da Industries a cura delle funzioni/soggetti coinvolti;
- **identificazione di controlli preventivi e verifiche ex-post, manuali e automatici**: devono essere previsti dei presidi manuali e/o automatici idonei a prevenire la commissione dei Reati o a rilevare *ex-post* delle irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del presente Modello. Tali controlli sono più frequenti, articolati e sofisticati nell'ambito di quelle Attività Sensibili caratterizzate da un profilo di rischio di commissione dei Reati più elevato.

Le componenti del sistema di controllo preventivo che deve essere attuato a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono riconducibili ai seguenti elementi:

- sistema di principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- sistema di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto gli elementi del Modello;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Modello;
- sistema di procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
- sistema informativo e di applicativi informatici per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito delle Attività Sensibili, o a supporto delle stesse.

Fatto salvo le prescrizioni del presente paragrafo aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato ritenute rilevanti, si rinvia a ciascuna Parte Speciale per quanto concerne invece i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna Attività Sensibile.

4.1 Sistema di principi etici

La Società ritiene indispensabile che i Destinatari rispettino principi etici e regole generali di comportamento nello svolgimento delle proprie attività e nella gestione dei rapporti con gli organi sociali, Dipendenti, Collaboratori, Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Partner, clienti del settore wholesale, nei rapporti infragruppo e con la Pubblica Amministrazione. Tali norme sono formulate nel Codice Etico (ALL. A).

Inoltre la Società si è dotata di un "Codice di Condotta dei Fornitori", ispirato ai valori descritti formalmente nel Codice Etico, che illustra le aspettative della Società in relazione alle principali aree del processo "acquisti responsabili" ed è composto da sei sezioni che stabiliscono le disposizioni vincolanti relativamente a: Lavoro e Diritti Umani, Salute e Sicurezza, Ambiente, Salute e Benessere Animale, Sicurezza e Qualità dei Prodotti e dei Servizi ed Etica Aziendale e contiene i requisiti obbligatori a cui i fornitori devono attenersi per poter instaurare o proseguire una collaborazione con

il Gruppo. Tutti i Fornitori si impegnano a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel Codice di Condotta dei Fornitori e a verificarne l'applicazione da parte di tutta la propria filiera. La conformità con il Codice di Condotta dei Fornitori è una condizione necessaria per avviare e mantenere un rapporto commerciale con la Società.

4.2 Sistema organizzativo

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso la predisposizione di organigrammi aziendali e l'emanazione di deleghe di funzioni e disposizioni organizzative (di servizio, *job description*, direttive organizzative interne), che forniscono una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa locale.

4.3 Sistema autorizzativo

Il sistema autorizzativo e decisionale si traduce in un sistema articolato e coerente di deleghe di funzioni e procure della Società, fondato sulle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico e non equivoco i poteri gestionali del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente/funzionalmente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- tutti coloro che intrattengono per conto di Industries rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere dotati di delega/procura in tal senso.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui la Società sia indagata o imputata in un procedimento ai sensi del Decreto, e il legale rappresentante sia a sua volta indagato o imputato in relazione al reato-presupposto di un illecito amministrativo ascritto a carico della Società stessa nell'ambito di tale procedimento, la relativa nomina del difensore della Società avviene per il tramite di altro soggetto a cui tale potere è specificamente attribuito per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale.

4.4 Sistema di Controllo di gestione e dei flussi finanziari

Il sistema di controllo di gestione adottato da Industries è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni a livello di Società.

Il sistema garantisce la:

- pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*.

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto esplicitamente statuisce, inoltre, che il Modello debba "individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati".

A tale scopo, la gestione delle risorse finanziarie, gestita in Industries è definita sulla base di principi improntati ad una ragionevole segregazione delle funzioni (anche alla luce dell'assetto e dell'articolazione organizzativa della Società e del gruppo), tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse.

Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio, ed eventuale doppia firma per impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate.

4.5 Programma di informazione e formazione

Con specifico riferimento alle attività realizzate nell'ambito delle Attività Sensibili viene previsto e garantito un adeguato programma di informazione e formazione periodico e sistematico rivolto a Dipendenti e Collaboratori coinvolti nelle stesse.

Il programma include la trattazione di tematiche di *corporate governance* e di divulgazione di meccanismi operativi e procedure organizzative aziendali rilevanti con riferimento alle materie riconducibili alle Attività Sensibili.

Tali attività integrano e completano il percorso di informazione e formazione sul tema specifico delle attività poste in essere dalla Società in tema di adeguamento al D.Lgs. 231/01 previsto e disciplinato specificamente nei capitoli a ciò dedicati della Parte Generale del Modello.

4.6 Sistema disciplinare

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta aziendali e, nello specifico, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è una componente indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso. In merito a tale aspetto si rimanda a quanto ampiamente descritto di seguito nell'ambito del Capitolo 8. **SISTEMA DISCIPLINARE** del presente documento.

4.7 Sistema di Procedure operative

L'art. 6, comma 2, lett. b) del Decreto esplicitamente statuisce che il Modello debba "*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

A tal fine, nella documentazione di *Control & Risk Self Assessment* sono riportate per ciascuna Attività Sensibile, i documenti organizzativi applicabili.

Tali documenti consentono in particolare di disciplinare più nel dettaglio le attività oggetto delle Attività Sensibili e di guidare e garantire dunque l'implementazione e l'attuazione nella pratica dei principi di comportamento e di controllo stabiliti nel presente Modello.

A tale scopo, i documenti organizzativi applicabili nelle Attività Sensibili garantiscono in particolare l'applicazione dei seguenti principi:

- chiara formalizzazione di ruoli, compiti e modalità e tempistiche di realizzazione delle attività operative e di controllo disciplinate;

- rappresentazione e disciplina della separazione dei compiti tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che ne autorizza la realizzazione, il soggetto che esegue le attività ed il soggetto a cui è affidato il controllo;
- tracciabilità e formalizzazione di ciascuna attività rilevante del processo oggetto della procedura al fine della ripercorribilità a posteriori di quanto realizzato e dell'evidenza dei principi e delle attività di controllo applicate;
- adeguato livello di archiviazione delle documentazione rilevante.

Tali documenti organizzativi applicabili nelle Attività Sensibili integrano e completano i principi e le regole di condotta, nonché i componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo descritti o richiamati nel presente Modello e sono, quindi, da considerarsi parte integrante dei protocolli organizzativi definiti nel Modello stesso, utili al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

4.8 Sistemi informativi ed applicativi informatici

Per la salvaguardia del patrimonio documentale ed informativo aziendale devono essere previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita alle Attività Sensibili o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito delle Attività Sensibili, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

- sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informatici aziendali (supporti *hardware* e *software*);
- meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso;
- meccanismi automatizzati per la gestione di workflow autorizzativi.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Identificazione requisiti dell'OdV

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dal Decreto, l'Organismo deve possedere i seguenti requisiti:

- **autonomia ed indipendenza:** come anche precisato dalle Linee Guida di Confindustria, la posizione dell'Organismo nell'Ente *“deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente”* (ivi compreso l'Organo Dirigente). L'Organismo deve pertanto essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica (la più elevata possibile) con la previsione di un riporto al massimo vertice operativo aziendale. Non solo, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, *“è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello”*;
- **professionalità:** tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce. In particolare, i componenti dell'Organismo devono avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico e societario), come

chiaramente specificato nelle Linee Guida di Confindustria. E', infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow-charting di procedure e attività, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati;

- **continuità di azione:** per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.

Pertanto l'ODV deve:

- essere indipendente ed in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- essere collocato in una posizione gerarchica la più elevata possibile;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere dotato di autonomia finanziaria;
- essere privo di compiti operativi;
- avere continuità d'azione;
- avere requisiti di professionalità;
- realizzare un sistematico canale di comunicazione con il CdA nel suo insieme.

5.2 Identificazione dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione di Industries ha ritenuto opportuno costituire un Organismo di Vigilanza (di seguito anche solo OdV) in composizione collegiale, i cui componenti sono i seguenti:

- un consulente esterno con incarico di Presidente;
- un consulente esterno con incarico di componente;
- Direttore Internal Audit, con incarico di componente.

Le riflessioni formulate alla luce della tipologia di business e organizzativa della Società, e le caratteristiche della stessa portano infatti a ritenere che la composizione ottimale dell'OdV sia quella collegiale.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'OdV, come sopra identificato, è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società (Consiglio di Amministrazione) e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nell'espletamento delle funzioni.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

A ulteriore garanzia di autonomia e in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, l'Organo Dirigente dovrà approvare una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Ciascun componente dell'OdV possiede le capacità, conoscenze e competenze professionali nonché i requisiti di onorabilità indispensabili allo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti essendo dotato di idonee capacità ispettive e consulenziali.

La modifica della composizione dell'OdV o l'attribuzione del ruolo di OdV a soggetti diversi da quelli qui identificati o la modifica delle funzioni assegnate all'OdV deve essere deliberata dall'Organo Dirigente.

5.3 Modalità di nomina dell'OdV e durata in carica

L'OdV è nominato dal Consiglio di Amministrazione con decisione presa a maggioranza dei suoi componenti.

Il perfezionamento della nomina del componente dell'OdV si determina con la dichiarazione di accettazione da parte di questo rilasciata contestualmente alla dichiarazione di cui al successivo paragrafo 5.4.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, prima di ogni nuova nomina, a verificare la sussistenza dei requisiti espressamente richiesti dal Decreto per il componente dell'OdV, nonché degli altri requisiti citati nel presente capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti.

Salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società, la durata in carica dell'OdV è fissata in tre annualità. Alla scadenza di detto termine, l'OdV rimane comunque in carica fino a nuova delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il componente dell'OdV potrà dimettersi dalla carica e, d'altra parte, essere rieletto alla scadenza del mandato.

5.4 Requisiti di eleggibilità, cause di ineleggibilità, incompatibilità, motivi e poteri di revoca

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché all'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità e incompatibilità con la nomina stessa:

- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con soggetti apicali in genere, con sindaci della Società e con revisori incaricati dalla società di revisione;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge di questi), ovvero avere con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- esercizio di funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- per quanto di sua conoscenza, qualifica di componente OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, per illeciti commessi durante la sua carica;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso organismo;

- esistenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal decreto;
- esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) in Italia o all'estero, per reati diversi da quelli richiamati nel decreto, che incidono sulla moralità professionale.

Il componente dell'OdV, con l'accettazione della nomina, rilascia contestualmente alla Società un'apposita dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, che non sussistono detti motivi di ineleggibilità e incompatibilità.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina del componente dell'OdV in sostituzione del componente precedentemente nominato.

Se nel corso dell'incarico viene a mancare il componente dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà alla nomina del/dei sostituto/i.

La revoca dalla carica di componente dell'OdV e l'attribuzione di tale carica ad altro soggetto potranno avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione presa a maggioranza dei suoi componenti e con l'approvazione del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione; l'omessa redazione del piano delle attività;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza; secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza;
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di incompatibilità sopra descritti.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un Organismo *ad interim* prima di provvedere alla revoca dell'OdV.

5.5 Funzioni dell'OdV

L'OdV è completamente autonomo nell'esplicazione dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili. In particolare l'OdV deve:

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;

- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- proporre e sollecitare l'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative o di contesto esterno.

L'OdV deve inoltre operare:

- *ex-ante* (adoperandosi ad esempio per la formazione ed informazione del personale);
- continuativamente (attraverso l'attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento);
- *ex-post* (analizzando cause e circostanze che abbiano portato alla violazione delle prescrizioni del Modello o alla commissione del reato).

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di garantire l'adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- verificare periodicamente l'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- verificare l'adozione degli interventi a soluzione delle criticità in termini di sistemi di controllo interno rilevate in sede di attività di *Control & Risk Self Assessment*;
- effettuare periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili;
- condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- monitorare l'adeguatezza del sistema disciplinare previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, nonché con gli altri organi di controllo (*in primis* il Collegio Sindacale), anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del Decreto sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali al fine di promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza (anche in riferimento nello specifico all'organizzazione di corsi di formazione) e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- effettuare verifiche periodiche sul contenuto e sulla qualità dei programmi di formazione;
- proporre all'Organo Dirigente i criteri di valutazione per l'identificazione delle Informazioni sulle Attività Sensibili (cfr. par. 5.6).

A tal fine l'OdV avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'OdV stesso;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;

- impartire direttive alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello;
- effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi spot non programmati in detto piano, ma, comunque, ritenuti necessari all'espletamento dei propri compiti.

Nello svolgimento dei compiti che gli competono, l'OdV avrà comunque la facoltà di ricorrere al supporto di collaboratori, identificabili in soggetti appartenenti a qualsiasi funzione aziendale della Società che di volta in volta si rendesse utile coinvolgere per il perseguimento dei fini specificati e/o consulenti terzi.

I collaboratori dell'OdV, su indicazione dell'OdV stesso, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello.

I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico ad essi conferito in qualità di collaboratori dell'OdV, sono esonerati dallo svolgimento delle loro funzioni operative aziendali e rispondono, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV.

L'OdV provvederà a dotarsi di un proprio Regolamento, anche sulla base di quanto previsto nell'analogo regolamento dell'OdV di Moncler S.p.A., che ne assicuri l'organizzazione e gli aspetti di funzionamento quali, ad esempio, la periodicità degli interventi ispettivi, le modalità di deliberazione, le modalità di convocazione e verbalizzazione delle proprie adunanze, la risoluzione dei conflitti d'interesse e le modalità di modifica/revisione del Regolamento stesso.

Inoltre, nell'ambito del Regolamento, l'OdV dovrà espressamente prevedere dei momenti formalizzati di incontro e confronto, in particolare con:

- il collegio sindacale;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di controllo interno;
- gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Obiettivo di detti incontri sarà principalmente il confronto ed il coordinamento con i soggetti coinvolti in c.d. prima linea nell'implementazione del sistema di controllo, ciascuno secondo l'area di propria pertinenza, al fine di consentire all'OdV di cogliere opportunità di miglioramento dei presidi in essere ai fini dell'efficacia del Modello. In tale ottica sarà cura dell'OdV verificare con gli stessi l'efficacia dei flussi informativi nei suoi confronti, così come definiti al paragrafo 5.6 "Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza".

L'OdV provvederà a disciplinare le modalità operative e la periodicità di organizzazione di detti incontri, individuando i soggetti di volta in volta coinvolti, nonché l'ordine del giorno degli stessi.

L'OdV, inoltre, provvederà a dotarsi di un "Piano delle Attività" che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli, da comunicare all'Organo Dirigente.

5.6 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di *informazioni* utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso di seguito classificate in:

- **Informazioni Generali e**
- **Informazioni sulle Attività Sensibili.**

Deve essere permesso all'OdV di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'OdV di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

In ogni caso al fine di agevolare le attività di vigilanza che gli competono, l'OdV deve ottenere tempestivamente le **Informazioni Generali** ritenute utili a tale scopo, tra cui, a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni aziendali nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- le commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate (*ivi* compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (*ivi* incluso il sistema poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro);
- copia dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (es: cambiamenti in merito a ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori);
- modifiche al sistema normativo in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- le eventuali comunicazioni della società di revisione esterna riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire alla società di revisione esterna o a società ad essa collegata, diverso da quello concernente la revisione del bilancio o il controllo contabile.

Tali Informazioni Generali devono essere fornite all'OdV a cura dei responsabili delle funzioni aziendali secondo la propria area di competenza.

Le "Informazioni Generali" dovranno essere effettuate in forma scritta, anche utilizzando una casella di e-mail appositamente attivata e debitamente comunicata ai Destinatari del Modello.

Al fine di agevolare l'accesso da parte dell'OdV al maggior numero possibile di informazioni, la Società garantisce la tutela di qualunque segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'OdV delle attività di particolare rilevanza svolte nell'ambito delle Attività Sensibili di cui alle Parti Speciali, i *Process Owner* sono tenuti a trasmettere all'OdV le "**Informazioni sulle Attività Sensibili**" realizzate. Tali soggetti sono stati qualificati come *Process Owner* sulla base delle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte.

L'identificazione delle "**Informazioni sulle Attività Sensibili**" avviene attraverso la delineazione di criteri di valutazione e parametri definiti dall'OdV, in ragione dell'attività di *Control & Risk Self Assessment* condotta, e valutandone l'efficacia ai fini dello svolgimento dei propri compiti, nonché la costante coerenza con l'evoluzione di volumi e significatività delle attività. L'OdV procederà ad informare opportunamente il Consiglio di Amministrazione circa la definizione di detti criteri e parametri.

In particolare, i contenuti informativi riguardanti le Attività Sensibili, nonché, in generale, la disciplina dei flussi informativi nei confronti dell'OdV (ivi incluse l'identificazione/formalizzazione dei *Process Owner* e le Segnalazioni sopra descritte) in termini di frequenza, modalità di trasmissione e responsabilità per la trasmissione di suddetti flussi sono regolamentati in dettaglio in un'apposita procedura.

5.7 Reporting dell'OdV

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e alle eventuali criticità, direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il Piano delle Attività, che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente, ed almeno semestralmente, lo stato di avanzamento del Piano delle Attività, ed eventuali cambiamenti apportati allo stesso, motivandoli;
- segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello oppure condotte illegittime e/o illecite, di cui sia venuto a conoscenza che l'OdV ritenga fondate o che abbia accertato;
- redigere, almeno una volta l'anno, una relazione riepilogativa delle attività svolte nei precedenti dodici mesi e dei risultati delle stesse, degli elementi di criticità e delle violazioni del Modello, nonché delle proposte relative ai necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti e di particolare gravità.

L'OdV potrà, inoltre, comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni qualora dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili delle Attività medesime un piano delle azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale, nonché il Consiglio di Amministrazione, qualora la violazione riguardi i vertici dell'Azienda.

5.8 Conservazione delle informazioni

Tutte le Informazioni, i rapporti e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall'OdV, per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente all'OdV e all'Organo Dirigente.

Si precisa, inoltre, che anche la documentazione, prodotta nell'ambito delle attività di predisposizione e aggiornamento del Modello (*Control & Risk Self Assessment*, ecc.) e raccolta in uno specifico Archivio (di cui al Capitolo 2.2), è custodita a cura dell'OdV.

5.9 Funzioni di indirizzo e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza di Moncler S.p.A.

Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 3.5 Gestione del Modello all'interno del gruppo "Gestione del Modello all'interno del gruppo" l'OdV di Industries:

- potrà avvalersi, nell'espletamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, delle risorse allocate presso l'OdV di Moncler S.p.A., nel rispetto dei vincoli di riservatezza;
- dovrà informare l'OdV di Moncler S.p.A. nello svolgimento delle sue funzioni in caso di sospetta violazione del rispettivo Modello che possa avere rilevanza per Moncler S.p.A.

Ferma restando la responsabilità dell'OdV istituito presso Industries S.p.A. in merito allo svolgimento dei rispettivi compiti di vigilanza sull'attuazione e l'aggiornamento del Modello, l'Organismo di Moncler S.p.A. potrà svolgere funzione di impulso per l'attività dell'Organismo di Industries S.p.A., sempre nel rispetto dell'autonomia della società e di quest'ultimo.

In particolare, l'OdV di Moncler S.p.A. potrà:

- fornire suggerimenti sui principi e sulle modalità da seguire nell'effettuazione delle attività di vigilanza e controllo sull'attuazione dei Modelli delle società controllate;
- formulare proposte di modifica e aggiornamento dei Modelli delle società controllate, sulla base delle esperienze maturate nel corso dello svolgimento della propria attività di vigilanza;
- dietro loro richiesta, effettuare congiuntamente con l'OdV delle società controllate particolari azioni di controllo sulle aree di attività a rischio in capo a queste ultime;
- segnalare violazioni del Modello delle società controllate.

6. SEGNALAZIONI DI ILLECITI O DI VIOLAZIONI DEL MODELLO (c.d. WHISTLEBLOWING)

6.1 Principi generali

Eventuali violazioni del Modello o condotte che possano integrare reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 possono essere segnalate attraverso i canali messi a disposizione dalla Società.

La Società è consapevole che, al fine di incoraggiare le segnalazioni, è opportuno creare un sistema ad hoc di gestione, che tuteli attraverso idonee misure tecniche e organizzative la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e che sia affidato a un soggetto autonomo e specificamente formato.

La Società si è quindi dotata, in conformità con la normativa applicabile¹, di specifici canali di segnalazione, definendo altresì, in una apposita Procedura denominata "Procedura Whistleblowing" da intendersi integralmente richiamata nel Modello, le modalità operative e le responsabilità per il ricevimento, la valutazione, la gestione e la chiusura delle segnalazioni.

Nei casi in cui la Segnalazione sia relativa a Violazioni riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e violazioni del Modello 231 il Gestore delle Segnalazioni trasmetterà all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 informativa tempestiva circa la ricezione

¹ Il riferimento è al D.Lgs. 24/2023, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

di tali segnalazioni e il rapporto sulle attività svolte, per le valutazioni e le iniziative di sua competenza.

6.2 Sistema di Segnalazione

Con specifico riferimento al campo di applicazione del Modello, i soggetti interni ed esterni alla Società indicati nella “Procedura Whistleblowing” (a titolo esemplificativo: dipendenti, collaboratori, azionisti, consulenti, outsourcer, dipendenti e collaboratori di società fornitrici), espressamente indicati dalla normativa applicabile (di seguito, anche solo “Segnalanti”), che nell’ambito del contesto lavorativo, inteso come attività lavorativa o professionale, presente o passata, svolta con la Società, sono venuti a conoscenza o hanno acquisito informazioni su violazioni del Modello o su condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, possono effettuare segnalazioni in forma scritta tramite uno dei seguenti canali:

- Piattaforma “Navex” raggiungibile al link “[Moncler.ethicspoint.com](https://moncler.ethicspoint.com)” quale piattaforma di *whistleblowing*;
- Lettera cartacea da spedire al seguente indirizzo: Whistleblowing Moncler Group; c/o Industries S.p.A. - Internal Audit Director; Via Solari 33; 20144 MILANO – ITALY.

Le segnalazioni possono essere anche eseguite oralmente, mediante un incontro diretto con il Gestore della segnalazione, che verrà fissato entro un termine ragionevole, ovvero contattando il numero telefonico appositamente indicato nella Piattaforma Navex.

Le segnalazioni possono essere anche anonime, ma devono comunque descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

Tramite i citati canali, oltre a segnalazioni inerenti al campo di applicazione del Modello, possono essere effettuate anche segnalazioni che riguardino le ulteriori violazioni richiamate dal D.Lgs. 24/2023 e meglio identificati nella Procedura Whistleblowing (le segnalazioni inerenti al campo di applicazione del Modello e le segnalazioni che riguardino le ulteriori violazioni richiamate dalla normativa applicabile e dalla Procedura Whistleblowing, di seguito, congiuntamente, anche solo “Segnalazioni”).

Nell’ambito dei citati canali e in ciascuna fase successiva di gestione della Segnalazione è assicurata la riservatezza dell’identità del Segnalante. Nello specifico, l’identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle specificamente designate e autorizzate a ricevere e gestire la Segnalazione, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, ferme restando le previsioni in materia di obbligo di riservatezza previste dall’art. 12 del D.Lgs. 24/2023 e dall’art. 8.1 della Procedura Whistleblowing. Inoltre, è assicurata la riservatezza dell’identità della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La Procedura Whistleblowing descrive le modalità operative del processo di gestione delle Segnalazioni nelle sue fasi principali, gli attori coinvolti e i relativi ambiti di intervento e responsabilità nonché le modalità di archiviazione della documentazione prodotta, con particolare riguardo all’attuazione della tutela della riservatezza e ai seguenti aspetti:

- invio della Segnalazione da parte del Segnalante;
- ricezione e registrazione della Segnalazione;
- valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione;
- verifiche e indagini interne;
- riscontro alla Segnalazione;
- conclusione del processo;
- reporting ai Vertici Aziendali;

- conservazione delle Segnalazioni e della relativa documentazione

Il soggetto incaricato di ricevere e gestire le Segnalazioni è il Direttore Internal Audit di Gruppo, dipendente di Industries S.p.A..

6.3 Divieto di ritorsioni

La Società garantisce i Segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, incluse le fattispecie individuate a titolo esemplificativo nel D.Lgs. 24/2023 e nella Procedura Whistleblowing, alla quale espressamente si rimanda.

Le citate tutele si applicano anche:

- ai soggetti che assistono i Segnalanti nel processo di segnalazione (“facilitatori”);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Le citate tutele non sono garantite qualora siano accertate in capo al Segnalante, anche con sentenza di primo grado, responsabilità di natura penale per i reati di diffamazione o di calunnia o di natura civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. La Segnalazione si intende effettuata in buona fede qualora il Segnalante, al momento della Segnalazione stessa, avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere.

Le informazioni relative ai procedimenti disciplinari e alle sanzioni erogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV.

7. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute da parte sia delle risorse già presenti nell'azienda, sia di quelle che ne entreranno a far parte in futuro, così come di ogni altro Destinatario, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nelle Attività Sensibili. Con riferimento ai Destinatari non appartenenti alla Società (Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, Partner, esponenti delle altre società del gruppo, clienti del settore wholesale), l'Organo Dirigente identificherà le tipologie di rapporti giuridici ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell'attività svolta, le previsioni del Modello. Si veda in proposito il paragrafo 3.3 Destinatari del Modello del Modello.

7.1 Comunicazione iniziale

Per garantire un'effettiva conoscenza ed applicazione, l'adozione del Modello viene comunicata formalmente dal Consiglio di Amministrazione alle diverse categorie di Destinatari.

In particolare, successivamente all'approvazione del Modello, i Dipendenti della Società ed in seguito tutti i nuovi assunti, sono tenuti a sottoscrivere, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni (Allegato B).

Per quanto attiene invece i Collaboratori della Società, i Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Partner, esponenti delle altre società del gruppo, clienti del settore wholesale, la lettera di incarico od il contratto che comporti la costituzione di una forma di collaborazione con essi deve esplicitamente contenere clausole redatte in linea con quella riportata in Allegato C che potranno anche essere stese su documenti separati rispetto al contratto stesso (Allegato D).

In caso di revisioni e/o aggiornamenti significativi del Modello la Società provvederà a darne debita comunicazione ai Destinatari.

Il Modello è inoltre reso disponibile secondo le modalità e gli strumenti che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno adottare, quale, a titolo esemplificativo, la diffusione su sito internet della Società, ovvero la messa a disposizione di copia cartacea del Modello presso la sede.

7.2 Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di responsabilità dell'Organo Dirigente che individua le risorse interne od esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione.

Tali risorse procedono in coordinamento con l'OdV, che ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all'organizzazione delle sessioni di formazione.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati è obbligatoria: conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento: al quadro normativo (D. Lgs. 231/2001 e Linee Guida di Confindustria); al Modello adottato dalla Società; a casi aziendali di applicazione della normativa; ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso.

La formazione dovrà essere differenziata in relazione alle diverse aree aziendali di appartenenza dei destinatari della formazione stessa e dovrà essere previsto un test di apprendimento finale. Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione.

Infine, la pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

Il Decreto prevede che sia predisposto un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza.

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.4 ("Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca"), il sistema disciplinare definito potrà essere applicato anche ai componenti dell'OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello (si veda sul punto il successivo paragrafo 8.5).

Il sistema disciplinare è reso accessibile a tutti i Dipendenti.

8.1 Violazioni del Modello

Costituiscono violazioni del Modello:

1. comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
2. comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
3. comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello;
4. comportamenti in violazione degli strumenti di controllo preventivo di cui al capitolo 4 della presente Parte Generale;
5. comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello e, in particolare:
 - in relazione al rischio di commissione di un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, i comportamenti in violazione dei principi generali, regole di condotta e protocolli specifici elencati nei successivi paragrafi A.3 e A.4. della Parte Speciale A;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato societario, i comportamenti in violazione dei principi generali, regole di condotta e protocolli specifici elencati nei successivi paragrafi B.3 e B.4 della Parte Speciale B;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro beni utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, i comportamenti in violazione dei principi generali, regole di condotta e protocolli specifici elencati nei successivi paragrafi C.3 e C.4 della Parte Speciale C;
 - in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro da cui possa derivare l'evento di infortunio o della malattia professionale comportanti il reato di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime, i comportamenti in violazione dei principi generali, regole di condotta e protocolli specifici elencati nei paragrafi D.3 e D.4 della Parte Speciale D;
 - in relazione al rischio di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, i comportamenti in violazione dei principi generali e delle regole di condotta elencati nel successivo paragrafo E.3 della Parte Speciale E;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità organizzata, i comportamenti in violazione dei principi generali, regole di condotta e protocolli specifici elencati nei successivi paragrafi F.3 e F.4 della Parte Speciale F;

- in relazione al rischio di commissione di un reato di falso in materia di marchi e brevetti, i comportamenti in violazione dei principi generali, regole di condotta e protocolli specifici elencati nei successivi paragrafi G.3 e G.4 della Parte Speciale G;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato in violazione del diritto d'autore, i comportamenti in violazione dei principi generali, regole di condotta e protocolli specifici elencati nei successivi paragrafi H.3 e H.4 della Parte Speciale H;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i comportamenti in violazione dei principi generali, regole di condotta e protocolli specifici elencati nei successivi paragrafi I.3 e I.4 della Parte Speciale I;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato contro l'industria ed il commercio o di contrabbando i comportamenti in violazione dei principi generali, regole di condotta e protocolli specifici elencati nei successivi paragrafi L.4 e L.5 della Parte Speciale L;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato informatico, i comportamenti in violazione dei principi generali, regole di condotta e protocolli specifici elencati nei successivi paragrafi M.3 e M.4 della Parte Speciale M;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato ambientale, i comportamenti in violazione dei principi generali, regole di condotta e protocolli specifici elencati nei successivi paragrafi N.3 e N.4 della Parte Speciale N;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato contro la personalità individuale i comportamenti in violazione dei principi generali di condotta e comportamento e dei principi specifici elencati nei successivi paragrafi O.3 e O.4 della Parte Speciale O;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato tributario i comportamenti in violazione dei principi generali, regole di condotta e protocolli specifici elencati nei successivi paragrafi P.3 e P.4 della Parte Speciale P;
 - in relazione al rischio di commissione di un delitto in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti i comportamenti in violazione dei principi generali, regole di condotta e protocolli specifici elencati nei successivi paragrafi Q.3 e Q.4 della Parte Speciale Q.
 - in relazione al rischio di commissione di un delitto contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici i comportamenti in violazione dei principi generali, regole di condotta e protocolli specifici elencati nei successivi paragrafi R.3 e R.4 della Parte Speciale R.
6. comportamento non collaborativo nei confronti dell'OdV, consistente a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento soggettivo, doloso o colposo;
- la presenza e l'intensità della condotta negligente, imprudente, imperita o comunque illecita;
- la presenza e l'intensità della condotta recidiva;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

8.2 Violazioni inerenti al sistema di segnalazione

Costituiscono inoltre violazioni del Modello:

- ritorsioni di qualsiasi genere (v. par. 6.3);
- tentativo di ostacolo alla Segnalazione;
- ostacolo alla Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni/adozione non conforme alle previsioni degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023, da parte degli amministratori;
- omessa attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Inoltre, nei casi in cui risulti che una Segnalazione sia infondata e sia stata effettuata con dolo o colpa grave del Segnalante, il soggetto gestore delle Segnalazioni procederà a trasmettere il relativo rapporto alla funzione aziendale competente per la valutazione delle opportune iniziative, anche eventualmente disciplinari.

8.3 Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello da parte dei dipendenti costituisce illecito disciplinare in conformità al CCNL dell'Industria Tessile Abbigliamento.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere alla funzione aziendale competente di Industries l'avvio del procedimento di contestazione disciplinare e l'eventuale irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 8.1 e del comportamento tenuto prima (e.g. eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (e.g. comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché del citato CCNL - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. Ammonizione verbale;
- b. ammonizione scritta;
- c. multa non superiore a due ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 3 giorni;
- e. licenziamento per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate la funzione aziendale competente di Industries terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dal lavoratore si prevede che:

1. incorre nei provvedimenti di **ammonizione verbale o ammonizione scritta**, secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
2. incorre nel provvedimento della **multa non superiore a 2 ore di retribuzione oraria** il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adottati più volte, nell'espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure

previste dal Decreto, ovvero ancora compia atti di ritorsione nei confronti di chi abbia effettuato una Segnalazione per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla Segnalazione stessa;

3. incorre nel provvedimento di **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 3 giorni** il dipendente che:
 - nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione del Reato o non determinino l'applicazione di misure previste dal Decreto;
 - compia atti di ritorsione di particolare gravità nei confronti di chi abbia effettuato una Segnalazione per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa;
 - ostacoli o tenti di ostacolare una Segnalazione;
 - non effettui l'attività di verifica e/o analisi delle Segnalazioni ricevute;
 - violi gli obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante;
 - effettui con colpa grave una Segnalazione che si rivela infondata o effettui dolosamente una Segnalazione che si rivela infondata;
4. incorre nel provvedimento di **licenziamento** per giusta causa con immediata risoluzione del rapporto di lavoro il dipendente che:
 - adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto,
 - adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto;
 - per ritorsione licenzi chi abbia effettuato la segnalazione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, o di una violazione del Modello, per ragioni direttamente o indirettamente collegate alla segnalazione stessa;
 - violi gli obblighi di riservatezza sull'identità del Segnalante causando pregiudizi gravi al segnalante;
 - effettui dolosamente una Segnalazione infondata, attribuendo ad altri la commissione di una condotta illecita, rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25 septies del Decreto, in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 11 Luglio 2011 n. 15816 avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D. Lgs. 81/2008", si indicano di seguito le possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità:

1. incorre nel provvedimento della **ammonizione scritta** il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 2, 3, 4;
2. incorre nel provvedimento della **multa non superiore a 2 ore di retribuzione oraria** il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione (con riferimento a un comportamento di recidiva che abbia già causato l'irrogazione di ammonizioni scritte), oppure una lesione all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 3 e 4;

3. incorre nel provvedimento della **sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 3 giorni** il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "grave" ex art. 583, comma 1 cod. pen, all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel successivo punto 4;
4. incorre nel provvedimento del **licenziamento per mancanze** il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "gravissima" ex art. 583, comma 2 cod. pen.² all'integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione.

Nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il dipendente potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione, nel rispetto delle prescrizioni dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL sopra richiamato.

8.4 Violazioni del Modello da parte dei dirigenti e relative misure

Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente Modello poste in essere da lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente', anche queste costituiscono illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere all'Organo Dirigente l'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 8.1 e del comportamento tenuto prima (ad esempio le eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei 'dirigenti' - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), del CCNL dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. censura scritta;
- b. sospensione disciplinare;
- c. licenziamento per giustificato motivo;
- d. licenziamento per giusta causa.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

² Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

1. in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella **censura scritta** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
2. in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della **sospensione disciplinare**;
3. in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento per giustificato motivo**;
4. laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del **licenziamento per giusta causa**.

Il dirigente incorre in una delle sanzioni precedenti, a seconda della gravità, nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità dello stesso per una o più delle violazioni previste con riferimento al sistema di segnalazione, ovvero:

- ritorsioni di qualsiasi genere (v. par. 6.3);
- tentativo di ostacolo alla Segnalazione;
- ostacolo alla Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni/adozione non conforme alle previsioni degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023;
- omessa attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute (ove applicabile);
- effettuazione dolosa o con colpa grave di una Segnalazione che si riveli infondata.

Inoltre, per i lavoratori della Società aventi qualifica di 'dirigente' costituisce grave violazione delle prescrizioni del Modello:

5. l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;
6. l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, di Consulenti, Collaboratori ecc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 231/01, ferma restando la qualificazione del contratto con tali lavoratori.

8.5 Misure nei confronti dei membri dell'Organo Dirigente, del Collegio Sindacale e dei membri dell'OdV

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'Organo Dirigente della Società, l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale che prenderanno gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione commessa, alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 8.1 e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea degli azionisti con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più membri dell'Organo Dirigente della Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare con l'astensione dell'interessato e, ove previsto dalla legge e/o dallo Statuto, con delibera dell'Assemblea degli azionisti, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. richiamo scritto;
- b. sospensione temporanea dalla carica;
- c. revoca dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere da uno o più membri dell'Organo Dirigente della Società, si prevede che:

1. in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, incluse le violazioni inerenti al sistema di segnalazione, il membro dell'Organo Dirigente incorra nel **richiamo scritto** consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
2. in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, incluse le violazioni inerenti al sistema di segnalazione, il membro dell'Organo Dirigente incorre nel provvedimento della **sospensione temporanea dalla carica**;
3. in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, incluse le violazioni inerenti al sistema di segnalazione, tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, il membro dell'Organo Dirigente incorre nella **revoca dalla carica**.
4. il membro del Consiglio di Amministrazione incorre in una delle sanzioni precedenti, a seconda della gravità, nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità dello stesso per una o più delle violazioni previste con riferimento al sistema di segnalazione, ovvero:
 - ritorsioni di qualsiasi genere (v. par. 6.3);
 - tentativo di ostacolo alla Segnalazione;
 - ostacolo alla Segnalazione;
 - violazione degli obblighi di riservatezza;
 - mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni/adozione non conforme alle previsioni degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023;
 - effettuazione dolosa o con colpa grave di una Segnalazione che si riveli infondata.

Inoltre, per i membri dell'Organo Dirigente della Società, costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Organo Dirigente della Società, l'OdV informerà il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea degli azionisti per gli opportuni provvedimenti.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale ovvero dell'intero Collegio Sindacale della Società, l'OdV informerà l'Organo Dirigente il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

Qualora l'Organo Dirigente fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, il detto Organo Dirigente provvederà in collaborazione con il Collegio Sindacale ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente o un dirigente della Società si applicheranno le sanzioni di cui ai Paragrafi 8.3 e 8.4.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato l'OdV.

8.6 Misure nei confronti dei Consulenti, Fornitori, Appaltatori, Partner, Collaboratori, esponenti delle altre società del gruppo, clienti del settore *wholesale*, coinvolti nelle Attività Sensibili

Ogni violazione posta in essere dai Consulenti, dai Fornitori, Appaltatori, Partner, Collaboratori, esponenti delle altre società del gruppo, clienti del settore *wholesale*, coinvolti nelle Attività Sensibili potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi con gli stessi e nei contratti infragruppo, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni a Industries, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE “A” - I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Parte Speciale, relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati contro la Pubblica Amministrazione, astrattamente configurabili nella realtà della Società;
- identificazione delle attività aziendali della Società a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse e alcune esemplificazioni dei reati potenzialmente rilevanti;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, vengono infine forniti **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati contro la Pubblica Amministrazione.

A.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

Tra i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società prometta o dia a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di in denaro o altra utilità (es. una regalia in natura) per poter esercitare la sua funzione (es. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o “agevolare/ velocizzare” la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente della Società dia o prometta a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (es. doni in natura) per omettere o ritardare, per avere omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto che del corruttore.
- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri od o per un atto contrario ai doveri di ufficio riguardino un Incaricato di Pubblico Servizio.
- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante della Società offra denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva ma l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si verifica qualora il dipendente o rappresentante della Società corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la stessa Società o un soggetto terzo.
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)** – Tale ipotesi di reato si verifica qualora il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone un profitto cagionando un danno allo Stato o all'ente pubblico.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante della Società, attraverso artifici o raggiri (es. esibendo documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico o Istituzioni Comunitarie in errore, ottenendo contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.
- **Frode informatica commessa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)** - Tale ipotesi di reato si realizza qualora vi sia l'alterazione del portale telematico del Ministero del Lavoro dedicato all'inserimento di lavoratori appartenenti a categorie protette, ottenendo così un ingiusto vantaggio in favore della società, con danno dell'ente.
- **Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un dipendente o rappresentante della Società commetta i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione con riguardo ai membri delle istituzioni comunitarie (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti).
- **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)** – Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto l'erogazione, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti o altre erogazioni dello stesso tipo destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, ma non li abbia destinati a tali finalità.
- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)** – Tale reato si configura nel caso in cui la Società abbia ottenuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante le omissioni di informazioni dovute. Il reato sussiste purché non si configurino gli estremi della truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche, altrimenti si applicherà la disciplina prevista per quest'ultimo reato.
- **Concussione (art. 317 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.
- **Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.)** - Tale fattispecie sanziona con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei “reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, le seguenti fattispecie di Reato:

- **Peculato (art. 314 c.p.)** - Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne l'appropria. La sanzione rileva, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 231/01, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)** - Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. La sanzione rileva, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 231/01, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.
- **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)** - Tale fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. La sanzione rileva, ai sensi dell'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 231/01, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.
- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)** - Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p. (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico o con l'Unione europea, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).
- **Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (art. 2, comma 1, L. 898/1986)** – Tale fattispecie punisce, salvo che il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
- **Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)** – Tale fattispecie punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.
- **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)** - Tale fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

A.2 Attività Sensibili

OMISSIS

A.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai protocolli specifici sanciti nel paragrafo A.4 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati contro la Pubblica Amministrazione.

La presente Parte Speciale “A” prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico, o comunque con le procedure aziendali.

All'uopo i Destinatari **non** potranno:

- a) creare situazioni ove i Destinatari stessi, coinvolti in transazioni, siano, o possano apparire in conflitto con gli interessi dell'Ente Pubblico;
- b) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali o altre utilità, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;
- d) riconoscere, in favore dei Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o Collaboratori, Partner, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali, ed esteri al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o esteri al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia natura;
- g) destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da quelli per i quali erano state concesse;
- h) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione in base ai quali si potrebbe minare l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione stessa.

In particolare, i Destinatari devono osservare i seguenti obblighi:

- la gestione delle Attività Sensibili dovrà avvenire esclusivamente a cura delle funzioni aziendali competenti, in coerenza con il sistema organizzativo, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità definite dai documenti organizzativi interni (ad es. job description) e dal sistema di poteri vigente (ad es. procure e deleghe), nel rigoroso rispetto delle policy, procedure e/ direttive organizzative, anche di gruppo, eventualmente con l'ausilio degli esponenti delle altre società del gruppo, in virtù di contratti di service infragruppo;
- devono essere previste delle disposizioni organizzative che stabiliscono in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico nelle Attività Sensibili in esame.
- In particolare:
 - i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti nell'Attività Sensibile devono essere definiti da direttive interne e di gruppo, nonché da deleghe o procure che descrivano in modo esplicito il perimetro di azione e di responsabilità;
 - i sistemi premianti e di incentivazione devono essere in grado di assicurare la coerenza con le disposizioni di legge e con i principi contenuti nel presente Modello;
 - tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono godere di poteri rappresentativi e formalizzati e/o un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega/ procura o direttive organizzative interne per i Dipendenti, gli organi sociali e gli esponenti delle altre società del gruppo, ovvero in un contratto di consulenza o di collaborazione per Consulenti e Collaboratori);
- i Processi Sensibili oggetto di trattazione dovranno essere disciplinati in appositi strumenti organizzativi, in modo da:
 - dettagliare ogni fase del processo, evidenziare le attività svolte, i controlli/le verifiche eseguiti e il processo autorizzativo;
 - garantire il rispetto del principio di segregazione dei compiti, prevedendo il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste dai Processi Sensibili;

- identificare in maniera chiara i soggetti e le funzioni che svolgono le varie attività (attività operative-gestionali, attività di controllo, attività di autorizzazione/approvazione);
- definire le modalità e la responsabilità per la documentazione e la tracciabilità delle singole attività svolte ed assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta, con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati.

In particolare, inoltre:

- tutti i Destinatari coinvolti nelle Attività Sensibili che, nello svolgimento delle specifiche e definite attività lavorative, intrattengono rapporti formali, in nome e per conto di Industries, con organi della Pubblica Amministrazione devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previste dalle procedure aziendali applicabili alle attività svolte nell'ambito delle Attività Sensibili, nonché ai principi del Codice Etico;
- tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti (ad esempio per la richiesta di contributi o finanziamenti pubblici) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato se non adeguatamente documentato e comunque in difformità dalle procedure interne aziendali. Nessun pagamento può comunque essere effettuato mediante scambio di utilità;
- nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia attivi che passivi, deve sussistere coincidenza tra chi esegue una prestazione e il beneficiario del pagamento;
- è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte dei responsabili delle funzioni aziendali cui il soggetto appartiene;
- eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne e, in generale, qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV;
- i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nelle Attività Sensibili devono garantire il costante aggiornamento del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa interna ed esterna di riferimento per lo svolgimento delle Attività Sensibili, in particolare a disciplina dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo, Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o Collaboratori, esponenti delle altre società del gruppo, Partner, principali terze parti, quali ad es. clienti del settore wholesale, nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole:

- la scelta ed il coinvolgimento dei suddetti soggetti deve avvenire sulla base di criteri di serietà, onorabilità, competenza e professionalità, verifica e monitoraggio della sussistenza dei predetti requisiti e di quelli tecnici ed autorizzativi, sulla base di un processo decisionale che garantisca la tracciabilità e la segregazione dei compiti e delle responsabilità; tale scelta deve innanzi tutto essere orientata secondo criteri che tengano conto dei principi di prevenzione ed integrità di cui al presente Modello;
- la scelta in particolare di Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o Collaboratori, Partner, clienti del settore wholesale, avviene sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità, nell'ambito di procedure interne e di gruppo; la Società formalizza anche i criteri in base ai quali gli stessi possono essere cancellati da apposita lista della Società e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalla lista suddetta non possono essere determinate da una sola

persona e vanno sempre motivate; tale selezione deve essere effettuata attraverso procedure chiare, certe e non discriminanti, confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso soggetti che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;

- la Società determina i criteri di valutazione dei Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o Collaboratori, Partner, clienti del settore wholesale, tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo: a) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale); b) oggettivo (es. attività usualmente svolta, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta alla Società, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione); tali requisiti devono essere poi fatti oggetto di controllo e verifica periodica anche in fase di esecuzione del contratto;
- la Società non può intrattenere in particolare rapporti finanziari e commerciali con soggetti terzi (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, al traffico della droga, all'usura, ecc.;
- i contratti con tali soggetti devono essere definiti per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate); i contratti devono inoltre essere proposti, verificati e approvati dai soggetti della Società muniti degli appositi poteri di firma;
- l'attività prestata da Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o Collaboratori, esponenti delle altre società del gruppo, Partner, clienti del settore wholesale, nell'ambito delle Attività Sensibili, deve essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività della prestazione;
- ogni contratto intercompany, per regolamentare i rapporti con le altre società del gruppo, deve prevedere l'inserimento della c.d. clausola 231, in base alla quale il suddetto soggetto terzo dichiara di conoscere il D.lgs. 231/01, di avere preso visione dei contenuti del Modello e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettarne le prescrizioni, a pena di risoluzione del contratto;
- ogni contratto con terzi soggetti, quali ad esempio Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o Collaboratori, Partner, clienti del settore wholesale, deve prevedere un'apposita clausola contrattuale ove si informi la controparte dell'avvenuta adozione da parte della Società del Modello e del Codice Etico, prevedendo il rispetto dei relativi principi, a pena di risoluzione del contratto, con facoltà di Industries di effettuare verifiche e *audit* periodici per il monitoraggio degli adempimenti contrattuali; tali contratti devono prevedere altresì l'obbligo della controparte di comunicare il venire meno dei requisiti di onorabilità già comunicati e verificati da Industries in fase di selezione di detta controparte, a pena di risoluzione del contratto.

A.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

OMISSIS

PARTE SPECIALE “B” - I REATI SOCIETARI E DI ABUSO DI MERCATO

La presente Parte Speciale, relativa ai reati societari, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati societari astrattamente configurabili nella realtà di Industries;
- identificazione delle attività aziendali di Industries a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse e alcune esemplificazioni dei reati potenzialmente rilevanti;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, vengono infine forniti **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati societari.

B.1 Le fattispecie di reati societari (art. 25 ter del Decreto) e di abuso di mercato (art. 25 sexies del Decreto)

Tra i reati societari previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli che si ritengono astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Industries, per quanto evidenziato nelle attività di CRSA svolte dalla Società:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)** – Tale ipotesi di reato si realizza se gli amministratori della Società, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
- **Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)** – Tale reato ricorre qualora i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)** – Tale ipotesi di reato si realizza se gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)** – Tale reato si configura qualora, occultando documenti o con altri idonei artifici, gli amministratori impediscano o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o al collegio sindacale cagionando un danno ai soci.
- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui un amministratore, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e sotto qualsiasi forma, restituisca ai soci i conferimenti o li liberi dall'obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)** – Tale figura di reato ricorre nel caso in cui gli amministratori ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)** - Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori acquistino o sottoscrivano, al di fuori dei casi previsti dalla legge, azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)** – Tale figura di reato si realizza nel caso in cui gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)** – Tale figura di reato si configura qualora gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o di quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)** - Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui l'eventuale liquidatore, ripartendo i beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli, cagioni danno ai creditori stessi.
- **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)** - Tale fattispecie di reato si può configurare nel caso in cui un esponente della Società, anche per interposta persona, offra, prometta o dia denaro o altra utilità ad un amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco, liquidatore di una diversa società o ente privato o a chi eserciti funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti indicati, o a un soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza dei primi, affinché questi compia od ometta atti, in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà.
- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)** - Tale fattispecie di reato si può configurare nel caso in cui un esponente della Società, anche per interposta persona, offra o prometta denaro o altra utilità ai soggetti indicati con riferimento alla fattispecie di corruzione tra privati, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate.
- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o un sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato può, infatti, essere commesso da "chiunque", quindi anche da soggetti esterni alla Società), con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)** – Tale fattispecie di reato si realizza qualora nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste ai sensi della normativa applicabile in materia si espongano fatti materiali non corrispondenti al vero, ovvero si occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.
- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 ter TUF)** – L'abuso di mercato realizzato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari viene oggi punito sia come reato, dagli artt. 2637 c.c. (aggiotaggio) e 185 TUF (manipolazione del mercato) sia come illecito amministrativo (art. 187 ter TUF).

Le due ipotesi di reato si distinguono in relazione alla natura degli strumenti finanziari il cui prezzo potrebbe essere influenzato dalle condotte punite.

Nel caso dell'aggiotaggio, vengono in considerazione strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; nel caso del reato e dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato, si tratta di strumenti finanziari quotati per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione

alla negoziazione su mercati regolamentati.

La condotta costitutiva dei reati di agiotaggio e manipolazione del mercato consiste:

- nella diffusione di notizie false (*information based manipulation*);
- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (*action based manipulation*).

Si rileva tuttavia che, nel caso del reato di manipolazione del mercato, non risulta penalmente rilevante la condotta di chi abbia commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o di operazioni effettuate per motivi legittimi ed in conformità a prassi di mercato ammesse.

L'illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187 *ter*) si configura invece nelle ipotesi di violazione del divieto di manipolazione del mercato di cui all'art. 15 del MAR, che prevede che "*non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato*".

L'illecito amministrativo ha una sfera di applicazione molto più ampia rispetto al reato, dal quale si distingue in quanto è punibile anche a titolo di semplice colpa (e dunque per aver posto in essere le condotte sopra indicate per imprudenza, negligenza o imperizia) e non richiede l'idoneità delle informazioni, delle operazioni o degli artifici a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

- **Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187 *bis* del D.Lgs. n. 58/1998 Testo Unico della Finanza)**

Le norme in esame puniscono l'abuso delle informazioni privilegiate conosciute in ragione dell'attività svolta attraverso il compimento di operazioni sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, ovvero attraverso la comunicazione – in forma diretta o indiretta – di dette informazioni.

Il reato e l'illecito amministrativo³ – meglio noti come *insider trading* – possono essere realizzati in vari modi:

- viene anzitutto in considerazione il c.d. *trading*, ossia l'acquisto, la vendita o il compimento di altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando informazioni privilegiate. È opportuno al riguardo rimarcare che il divieto di utilizzazione comprende qualsiasi operazione su strumenti finanziari: non soltanto, dunque, l'acquisto o la vendita, ma anche riporti, permuta etc.;
- si parla invece di *tipping* a proposito della indebita comunicazione delle informazioni privilegiate ad altri. Più in particolare, l'ipotesi ricorre nel caso in cui l'*insider primario* comunichi la notizia privilegiata "*al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014*". Al riguardo, la comunicazione si ritiene lecita quando trova fondamento in norme che la consentano o la impongano ovvero nel contesto di prassi o usanze consolidate. Più in particolare, in riferimento ai gruppi societari, si ravvisa una comunicazione afferente al normale esercizio dell'ufficio nella trasmissione dei dati necessari alla formazione del bilancio consolidato (art. 43 D. Lgs. n. 127 del 1991 e art. 25, comma 4, D. Lgs. n. 356 del 1990), nonché nelle

³ Letteralmente l'art. 187 *bis*, a seguito del d.lgs. 107/2018 (che ha adeguato la normativa nazionale al MAR) prevede che "*Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014*".

comunicazioni scambiate nel contesto dell'attività di direzione e coordinamento che oggi compete alla *holding* ai sensi dell'art. 2497 c.c., ovvero diffuse ai sensi dell'art. 114 TUF che impone, *"fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge"* agli emittenti quotati e ai soggetti che li controllano di comunicare al pubblico, senza indugio e secondo le modalità indicate dalla Consob, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate;

- infine, viene in considerazione il c.d. *tuyautage*, ossia la raccomandazione o l'induzione di altri al compimento di una delle operazioni descritte in relazione ad informazioni privilegiate. In tale specifica ipotesi, l'*insider* non comunica a terzi l'informazione privilegiata, ma si limita – sulla base di questa – a consigliare o indurre terzi al compimento di una determinata operazione che egli sa, in virtù della notizia a sua conoscenza, idonea ad influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari.

Quanto alla nozione di strumenti finanziari, l'art. 180 T.U.F. specifica che sono, *in primis*, quelli previsti dall'art. 1, comma 2, T.U.F. *"ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea"*⁴.

Ai sensi dell'art. 7 del MAR (Market Abuse Regulation, Reg. EU. 596/2014), è *informazione privilegiata*, quella *"di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati"*.

Lo stesso art. 7, comma 4, del MAR precisa altresì la nozione di notizia *price sensitive*, definendola come *"un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento"*. Inoltre, l'informazione si ritiene di carattere preciso se: *essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe*

⁴ L'art. 180 del D.lgs. 58/98 come modificato dal D.lgs. 107/2018 introduce la seguente definizione: < Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) "strumenti finanziari":

1) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2-bis) gli strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2-ter) gli strumenti finanziari non contemplati dai precedenti numeri, il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario ivi menzionato, ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali.

intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso" (MAR, art. 7 comma 2).

L'art. 7 del MAR al comma 1, lett. d), precisa altresì che *"nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, si intende anche l'informazione trasmessa da un Cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del Cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari [...] o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati"*.

Benché il reato in esame sia per lo più commesso dall'*insider* a proprio vantaggio, esclusivo o prevalente, utilizzando a fini privati un'informazione acquisita in virtù della propria professione, può accadere che l'agente operi nell'interesse – esclusivo o concorrente – dell'Ente: in tal caso, alla responsabilità della persona fisica che ha posto in essere la condotta materiale di cui all'art. 184 si affiancherà anche quella della persona giuridica cui esso sia funzionalmente legato a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2001.

E' evidente, al riguardo, che maggiori profili di rischio sussistono con riferimento ai soggetti apicali che – più del dipendente – potrebbero agire nell'interesse o a vantaggio della Società, per incrementarne o preservarne il patrimonio ovvero consolidarne l'immagine. Sul piano dell'elemento soggettivo, mentre il delitto è punibile soltanto a titolo di dolo, occorrendo dunque la consapevolezza e la volontà di sfruttare indebitamente l'informazione privilegiate di cui si è in possesso, l'illecito amministrativo è punibile anche a titolo di mera colpa, essendo dunque sufficiente la negligenza consistente nell'incauto utilizzo o la comunicazione a terzi della notizia privilegiata.

B.2 Attività Sensibili

OMISSIS

B.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari, unitamente a:

- i principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello;
- i principi generali già dettati al par. A.3 nella Parte Speciale A (Reati contro la P.A.);
- i protocolli specifici sanciti nel paragrafo B.4, per ciascun Processo.

La presente Parte Speciale "B" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.

All'uopo, ai Destinatari è fatto **divieto**, in particolare, di tenere i seguenti comportamenti/effettuare le seguenti operazioni:

- impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o della società di revisione;
- determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- restituire, anche simulatamente, i conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni sociali o di società controllata al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

- tutti i Destinatari coinvolti nelle Attività Sensibili devono attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previste dalle procedure aziendali applicabili alle attività svolte, nonché ai principi del Codice Etico; in particolare i Destinatari dovranno osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio in modo da fornire al socio e ai terzi informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Industries e del gruppo cui essa appartiene, nel rispetto di tutte le norme di legge e dei principi contabili applicativi;
- pertanto, è vietato indicare in bilancio dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. È fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele". Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalle Istruzioni di Vigilanza. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, agli eventuali direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci/azionisti o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- i Destinatari devono osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni

forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare;

- gli stessi devono garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumeto alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamente, i conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;
- nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari o su titoli non quotati in mercati regolamentati ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, i Destinatari devono attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari o di titoli non quotati in mercati regolamentati.
- Industries si impegna in proposito: a) a comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato; b) a organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della società e del gruppo, di informazioni rilevanti;
- I Destinatari dovranno osservare una condotta improntata a principi etici di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione dei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento, ovvero dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, in modo da consentire ai destinatari dei prospetti di pervenire ad un giudizio informato ed oggettivo sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società ovvero sugli strumenti finanziari emessi da quest'ultima e sui relativi diritti. A tale scopo, i prospetti informativi e/o i documenti in commento devono essere completi sotto il profilo dell'informazione e devono contenere tutti gli elementi, laddove previsto, richiesti dalla legge e dalle istruzioni provenienti dalle Autorità di vigilanza;
- I Destinatari devono improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere. In tale prospettiva, i Destinatari (con particolare riferimento agli organi sociali ed ai loro componenti, nonché ai Dipendenti) devono evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- gli organi societari e i loro componenti nonché i Dipendenti della Società devono: a) inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; b) indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; c) evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso,

- ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
- è obbligo astenersi dal compiere azioni o tenere comportamenti nei confronti di esponenti di società (siano esse clienti, Fornitori, Consulenti, Partner, Appaltatori, altre società del gruppo, ecc.) che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione del reato di corruzione tra privati; i Destinatari devono astenersi dal distribuire o ricevere omaggi commerciali, regali o altre utilità che possano costituire violazione di leggi o regolamenti o siano in contrasto con il Codice Etico, o possano - se resi pubblici - costituire un pregiudizio, anche solo di immagine, per Industries o per il gruppo;
 - eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta della controparte), all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.
 - i responsabili delle funzioni della Società coinvolti nelle Attività Sensibili devono garantire il costante aggiornamento del personale e dei terzi incaricati sui contenuti del Modello e sulla normativa interna ed esterna di riferimento per lo svolgimento delle Attività Sensibili.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo, Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o Collaboratori, esponenti delle altre società del gruppo, Partner, clienti del settore wholesale, beneficiari di sponsorizzazioni, nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le seguenti regole, oltre a quelle già indicate al par. A3:

- la Società non può intrattenere in particolare rapporti finanziari e commerciali con soggetti terzi (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata la commissione di reati di corruzione tra privati, l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, al traffico della droga, all'usura, ecc..

Con riferimento alla prevenzione dei **reati ed illeciti amministrativi di Abuso di mercato**, si richiamano anche i principi di comportamento adottati da Industries con il Codice Etico, volti a garantire il rispetto della normativa primaria e secondaria vigente ed applicabile in materia ed i principi di riservatezza delle informazioni trattate e di segretezza nel trattamento delle informazioni non di pubblico dominio.

Inoltre, sempre al fine di evitare il compimento di attività idonee a produrre un'influenza sul mercato, dovranno essere rispettati i seguenti principi:

- tutti i soggetti che svolgono attività comunque connesse alla diffusione di notizie, anche a mezzo internet o qualsiasi altro mezzo di informazione, relative a strumenti finanziari e/o operazioni rilevanti ai fini della variazione del prezzo di detti strumenti, devono conformarsi a principi di trasparenza e correttezza, assicurando la tempestività, chiarezza, genuinità e completezza dei dati trattati la parità di accesso alle informazioni, la tutela del mercato e il rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli.
- è pertanto fatto espressamente divieto di compiere operazioni su strumenti finanziari (anche delle altre società del gruppo), direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate, ovvero in modo idoneo ad alterare il mercato o, più in generale, fornendo informazioni imprecise o fuorvianti.

- è parimenti vietato comunicare a terzi informazioni privilegiate acquisite in ragione della propria attività, ovvero raccomandare o indurre terzi al compimento di operazioni su strumenti finanziari.
- è altresì fatto divieto di diffondere informazioni relative a strumenti finanziari o ad altre circostanze, che – in quanto imprecise, scorrette, false o comunque fuorvianti – possano astrattamente risultare idonee ad influire sul prezzo di strumenti finanziari.

Inoltre è previsto espressamente il rispetto dei seguenti principi:

- obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite o di cui comunque si dispone in ragione della propria funzione siano esse riferite alla Società o ad altre società del gruppo o a società terze in rapporti d'affari con le stesse. Non possono rivelarsi a terzi o fare uso improprio delle informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza;
- qualora informazioni riservate debbano essere comunicate a terzi per ragioni di ufficio, è fatto obbligo di accertare che costoro siano soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare o statutario; in difetto è necessario formalizzare, mediante sottoscrizione di un accordo di confidentiality il reciproco dovere di riservatezza circa le informazioni scambiate;
- è vietato diffondere sia ad altro personale sia all'esterno della Società, attraverso qualsiasi canale informativo, compreso internet, informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione alla Società o altra società del gruppo e/o ai relativi strumenti finanziari nonché in relazione a società terze in rapporto d'affari con la Società o altra società del gruppo e ai relativi strumenti finanziari;
- è vietato il compimento di operazioni personali, per conto proprio o per conto terzi anche per interposta persona, effettuate utilizzando informazioni privilegiate acquisite in ragione delle proprie funzioni, nonché il divieto di raccomandare o indurre altri a compiere operazioni utilizzando le predette informazioni privilegiate.

B.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

OMISSIS

PARTE SPECIALE “C” - I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

La presente Parte Speciale, relativa ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, astrattamente configurabili nella realtà di Industries;
- identificazione delle attività aziendali di Industries a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse e alcune esemplificazioni dei reati potenzialmente rilevanti;
- delineaazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, vengono infine forniti **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

C.1 Le fattispecie di reato di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 250cties del Decreto)

I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Industries, sono:

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Ad esempio qualora un dirigente incaricato di selezionare i fornitori e acquistare materie prime per la Società, acquisti una materia prima sotto costo perché proveniente da un illecito (ad es. furto), con profitto per la Società.
- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o beni provenienti da delitto ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio qualora un dirigente incaricato degli acquisti per la società, versi quale corrispettivo ad un fornitore somme di denaro che sa provenire da un delitto, al fine di occultare tale provenienza.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio qualora un dirigente acquisti per la società un macchinario che sa provenire da un delitto (es. furto) utilizzandolo quale cespite aziendale e quindi nell'attività economica della società.
- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.):** tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

C.2 Attività Sensibili

OMISSIS

C.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, unitamente a:

- i principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello;
- i principi generali già dettati al par. A.3 nella Parte Speciale A (Reati contro la P.A.);
- i protocolli specifici sanciti nel paragrafo C.4, per ciascun Processo.

La presente Parte Speciale “C” prevede l’espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 octies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.

Ai fini dell’attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

- definizione e manutenzione di policy, procedure e/o direttive organizzative, anche di gruppo, per la gestione, controllo e autorizzazione delle disposizioni di pagamento e i trasferimenti di denaro, anche all’interno delle società del gruppo;
- ci si deve ispirare a criteri di trasparenza nell’esercizio dell’attività aziendale e nella scelta del Partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali Industries ha rapporti di natura finanziaria, commerciale o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- non si devono intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all’ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, al traffico della droga, all’usura;
- si deve tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi del Codice Etico e delle direttive e procedure aziendali interne e di gruppo, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/Appaltatori/Consulenti/Collaboratori/Partner, clienti del settore wholesale, ed in generale nell’intrattenere rapporti con altri soggetti terzi, anche stranieri, etc;
- si deve assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- si deve conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da Industries;
- si deve mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie;

- si deve sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
- si deve segnalare ai responsabili di funzione e/o all'OdV eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Le figure aziendali e gli esponenti delle altre società del gruppo coinvolti nelle Attività Sensibili sono tenuti al rigoroso rispetto delle procedure organizzative aziendali vigenti.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo, Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o Collaboratori, Partner, clienti del settore wholesale, nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le regole già menzionate al par. A.3.

Inoltre, l'attività prestata da Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o Collaboratori, esponenti delle altre società del gruppo, Partner, nell'ambito delle Attività Sensibili, dovrà essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera dovrà, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività e la congruità della prestazione rispetto a quanto corrisposto.

C.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

OMISSIS

PARTE SPECIALE "D": REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

D.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da Industries sono i seguenti:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

L'art. 25 *septies*, primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2⁵, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D. Lgs. n. 81/2008.

L'art. 25 *septies*, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona*"; ai sensi del terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle "*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*".

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un Dipendente di Industries.

Ad esempio, in ipotesi di morte a seguito di un incendio divampato nei locali aziendali a causa di un cortocircuito di un macchinario difettoso, in relazione al quale era stata negligenzemente omessa, da parte dei soggetti aziendali a ciò preposti, la periodica verifica di funzionalità e sicurezza.

- **Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)**

L'art. 25 *septies* introduce altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "*chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale*"; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle "*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*".

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni

⁵ Tale ultima disposizione stabilisce che, nei casi previsti dall'art. 55, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero nelle ipotesi in cui il datore di lavoro omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), ovvero lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'art. 28, e viola le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. q) e z) prima parte, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f, ovvero:

- aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/99, soggette all'obbligo di notifica o rapporto;

- nelle centrali termoelettriche;

- negli impianti ed installazioni nucleari o che impiegano a qualsiasi titolo materiale radioattivo o che smaltiscono rifiuti radioattivi (D.Lgs. 230/1995, artt. 7, 28 e 33);

- nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.

b) nelle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici "gravi" (art. 268, 1 comma, lett. c e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutanti e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV ("cantieri temporanei o mobili") del D.Lgs. n. 81/2008 e caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro determini un incidente sul lavoro che cagioni a un dipendente di Industries una lesione personale grave ovvero gravissima.

Ad esempio, qualora un dipendente di Industries, addetto al funzionamento di un macchinario, subisca una lesione ad un arto –giudicata guaribile in oltre 40 giorni- a cagione del malfunzionamento del detto macchinario, non riparato tempestivamente nonostante la tempestiva segnalazione proveniente dal dipendente stesso.

D.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

OMISSIS

D.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione contiene le Regole di condotta generali che, unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo D.1.

Tutti Dipendenti e Collaboratori della Società, inclusi quelli delle altre società del gruppo, gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza – sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia di salute e sicurezza elencate nel paragrafo D.2;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ad assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l’informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell’informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale;
- attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni operative impartite dalla Società, nonché ai principi del Codice Etico.

D.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

OMISSIS

PARTE SPECIALE “E” – IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale, relativa al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, astrattamente configurabili nella realtà di Industries;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- per categorie omogenee di Attività, vengono infine forniti **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si richiama quanto già evidenziato nel CRSA circa il fatto che non sia identificabile una specifica attività sensibile a rischio di commissione del reato in esame, reato che comunque si è valutato astrattamente ipotizzabile nella realtà della Società.

Si prevedono dunque principi di carattere generale, da applicarsi in generale ai Processi/Attività Sensibili, richiamandosi inoltre i principi generali del Codice Etico, oltre ad alcuni protocolli specifici.

E.1 La fattispecie di reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25decies del Decreto)

Il reato di **induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** è il seguente:

- **(Art. 377 bis del Codice Penale).** La fattispecie di reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

La norma che sanziona il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge 116 del 3 agosto 2009 nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo e mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa agli indagati e agli imputati, nonché ai c.d. indagati/imputati in procedimenti connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze in grado di influire negativamente nell'accertamento della verità.

La condotta si realizza nei confronti del soggetto che, chiamato a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un processo penale, possa avvalersi della facoltà di non rispondere e consiste nell'indurlo a non rendere le predette dichiarazioni (e dunque ad avvalersi della facoltà che la legge gli riconosce) o a rendere dichiarazioni mendaci a seguito di violenza, minaccia o di offerta o promessa di denaro o altra utilità.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, mentre i destinatari della condotta sono soltanto gli indagati e gli imputati (anche in un procedimento connesso o in un reato collegato) ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

E.2 Principi generali, regole di condotta e protocolli specifici

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello, nonché quelli contenuti nel par. A.3 e nel Codice Etico, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

In particolare, la presente Parte Speciale "E" prevede l'espresso divieto, per i Destinatari, di tenere comportamenti:

- tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata (art. 25 decies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato quale quella sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello.

A tal riguardo, i Destinatari dovranno:

- astenersi dall'adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente e/o involontariamente, di intralcio all'operato degli organi di Giustizia;
- astenersi da qualsivoglia pressione o minaccia, anche mediante l'utilizzo di violenza fisica, nonché da qualsivoglia offerta di denaro o altra utilità, al fine di indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false avanti un'Autorità Giudiziaria;
- astenersi dall'indurre o persuadere qualsiasi soggetto dal fornire dichiarazioni false alle Autorità competenti;
- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Nell'esercizio delle Attività Sensibili dovranno essere inoltre seguiti i seguenti principi:

- i Dipendenti, nonché i Collaboratori a vario titolo della Società, dovranno tempestivamente avvertire il loro diretto responsabile di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. Analoga comunicazione dovrà essere inoltrata all'OdV;
- qualora un amministratore, un dirigente o un dipendente della Società sia chiamato (rispettivamente nella veste di indagato/imputato, assistito/imputato in procedimento connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione ed all'amministrazione societaria, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- analogo riserbo dovrà essere mantenuto dal Consulente legale che assista al rilascio di tali dichiarazioni;
- la Società, quando non vi sia obbligo di compimento di atti da parte di soggetti diversi, deve riservare in via esclusiva tali rapporti all'Ufficio Legale che conserverà la documentazione e terrà traccia dei rapporti medesimi, comunicando sempre in via formale e per iscritto;
- ogni Destinatario ha l'obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da amministratori, dirigenti, dipendenti o altri terzi operanti per conto della Società (es. Consulenti legali) volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- qualora il Destinatario che sia amministratore, dirigente, dipendente, riceva indebite pressioni in tal senso o promesse di denaro od altra utilità volte al medesimo scopo, è tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico (od il soggetto a questi

gerarchicamente sovraordinato qualora l'indebita pressione e la promessa di beni od utilità provenga dal proprio superiore gerarchico).

PARTE SPECIALE "F" - I REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

La presente Parte Speciale, relativa ai reati di criminalità organizzata, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati di criminalità organizzata, astrattamente configurabili nella realtà di Industries;
- identificazione delle attività aziendali di Industries a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse e alcune esemplificazioni dei reati potenzialmente rilevanti;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, vengono infine forniti **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

F.1 Le fattispecie di reato di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto)

Tra i reati di criminalità organizzata previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.):** Il reato si configura qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni; per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. n. 286/98 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi di promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione e da quattro a nove anni nei casi di mera partecipazione all'associazione.
- **Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).** Il reato si configura nei confronti di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; il partecipante è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene summenzionate sono aumentate da un terzo alla metà. Tali disposizioni si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24 ter, primo comma, D.Lgs. 231/01):** tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonché il reato di c.d. concorso esterno nell'associazione mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa nella condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione mafiosa. I requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa sono i seguenti: l'occasionalità e l'autonomia del contributo prestatore; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi e l'efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione; inoltre è necessaria la sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti. Ai sensi dell'art.7 legge l.12 luglio 1991 nr. 203, per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Risultano invece esclusi dalla presente parte speciale, seppur riconducibili alla categoria dei "Reati di criminalità organizzata":

- **Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, primo comma, lett. A), n. 5 c.p.p.).** I delitti in esame sono previsti dalla L. 895/1967 e dalla L. 110/1975. Si riportano le principali fattispecie di reato: Art. 1 L. 895/1967 (fabbricazione o introduzione nello Stato o messa in vendita o cessione a qualsiasi titolo, senza licenza, di armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere; pena: reclusione da tre a dodici anni e multa da euro 413 a euro 2.065); Art. 2 L. 895/1967 (illegale detenzione a qualsiasi titolo delle armi, munizioni ed esplosivi summenzionati, pena: reclusione da uno a otto anni e multa da euro 206 a euro 1.549); Art. 4 L. 895/1967 (illegale trasporto in luogo pubblico o aperto al pubblico delle armi, munizioni, esplosivi di cui all'art. 1 della Legge 895/67; pena: reclusione da due a dieci anni e multa da euro 206 a euro 2.065); Art. 23, commi 2, 3, 4, 5 e 6, L. 110/1975 (fabbricazione, introduzione nello Stato, esportazione, commercio, messa in vendita o cessione di armi o canne clandestine; pena: reclusione da tre a dieci anni e multa da euro 206 a euro 1.549; detenzione di armi o canne clandestine, pena: reclusione da uno a sei anni e multa da euro 103 a euro 1.032. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da euro 154 a euro 1.549 a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi delle armi).
- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.).** Commette il reato in questione chi accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose formate da tre o più persone (art. 416-bis) o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis (che punisce la condotta di procacciamento del voto in occasione di consultazioni elettorali) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità. La pena prevista è la reclusione da quattro a dieci anni.
- **Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.).** Il reato si configura nei confronti di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione; la pena è la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

- **Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90).** Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 (ovvero produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope); chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

F.2 Attività Sensibili

OMISSIS

F.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati di criminalità organizzata, unitamente a:

- i principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello;
- i principi generali già dettati al par. A.3 nella Parte Speciale A (Reati contro la P.A.);
- i protocolli specifici sanciti nel paragrafo F.4, per ciascun Processo.

La presente Parte Speciale “F” prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.24 ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le direttive e procedure aziendali, interne e di gruppo.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

- i Destinatari devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi del Codice Etico e delle direttive e procedure aziendali interne e di gruppo, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/Appaltatori/Consulenti/Collaboratori/Partner, clienti del settore wholesale ed in generale nell'intrattenere rapporti con altri soggetti terzi, anche stranieri, etc;
- non intrattenere rapporti, in particolare, con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite, con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24 ter D. Lgs. 231/2001, o comunque l'appartenenza ad organizzazioni criminali o operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, anche mafiosa, al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, al traffico della droga, all'usura;
- non riconoscere in favore di Dipendenti, Collaboratori, Fornitori, Consulenti, Appaltatori, Partner, esponenti delle altre società del gruppo, clienti, compensi, aumenti, benefici o sconti sul corrispettivo che non trovino adeguata giustificazione né contrattuale, né nella prassi commerciale vigente nel settore di attività interessato, in relazione al tipo di prestazione/fornitura/incarico/servizio da svolgere o da ricevere;

- attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- non effettuare o promettere, in favore di soggetti con cui si è instaurato un rapporto associativo, anche temporaneo, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
- segnalare ai responsabili di funzione e/o all'OdV eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un'indicazione per fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da Industries ed assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie.

Le figure aziendali e gli esponenti delle altre società del gruppo coinvolti nelle Attività Sensibili sono tenuti al rigoroso rispetto delle procedure organizzative aziendali vigenti.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo, Fornitori, Appaltatori, Consulenti e/o Collaboratori, Partner, nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le regole già menzionate al par. A.3.

Inoltre, l'attività prestata da tali soggetti, nell'ambito delle Attività Sensibili, dovrà essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera dovrà, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività e la congruità della prestazione rispetto a quanto corrisposto.

F.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

OMISSIS

PARTE SPECIALE "G" - I REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI DISTINTIVI

La presente Parte Speciale, relativa ai reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi, astrattamente configurabili nella realtà di Industries;
- identificazione delle attività aziendali di Industries a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse e alcune esemplificazioni dei reati potenzialmente rilevanti;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, vengono infine forniti **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

G.1 Le fattispecie di reato di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi (art. 25 bis del Decreto)

Si indicano di seguito i reati di falso in materia di marchi e brevetti astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Industries:

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 455 c.p.)**

Tale reato si configura qualora taluno, fuori dei casi previsti dagli artt. 453 e 454, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

Tale reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti di cui sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- **Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura qualora, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., taluno introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Al di fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito colui che detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti menzionati sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

G.2 Attività sensibili

OMISSIS

G.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi, unitamente a:

- i principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello;
- i principi generali già dettati al par. A.3 nella Parte Speciale A (Reati contro la P.A.);
- i protocolli specifici sanciti nel paragrafo G.4, per ciascun Processo.

La presente Parte Speciale "G" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 bis del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

- si deve tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le Attività Sensibili ed in particolare finalizzate alla gestione dei rapporti con i Fornitori/Appaltatori/Consulenti/Collaboratori/Partner;
- nella scelta del Partner commerciale, si deve prestare la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- si deve assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- si deve conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da Industries;

- si deve sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
- è obbligatorio attenersi ai principi del Codice Etico ed alle *policy* adottate dalla Società e dal gruppo contenenti principi volti a rispettare i diritti di proprietà industriale di terzi e tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- si deve verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di marchi e brevetti;
- si deve verificare con pareri legali o di altri professionisti la possibilità che una condotta della società possa configurare uno dei reati in materia di marchi e brevetti;
- si deve adottare un processo di "clearance" articolato in più fasi che si concretizza nella ricerca di precedenti depositi di marchi e brevetti altrui.

Le figure aziendali e gli esponenti delle altre società del gruppo coinvolti nelle Attività Sensibili sono tenuti al rigoroso rispetto delle procedure organizzative aziendali vigenti.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo, Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, Partner, nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le regole già menzionate al par. A.3.

Inoltre, l'attività prestata da tali soggetti, nell'ambito delle Attività Sensibili, dovrà essere debitamente documentata e, comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera dovrà, prima della liquidazione dei relativi corrispettivi, attestare per iscritto l'effettività e la congruità della prestazione rispetto a quanto corrisposto.

G.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

OMISSIS

PARTE SPECIALE H: REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

H.1 Le fattispecie di reato in violazione del diritto d'autore

La presente Parte Speciale, relativa ai reati in violazione del diritto di autore, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati di falso in materia di violazione del diritto d'autore, astrattamente configurabili nella realtà di Industries;
- identificazione delle attività aziendali di Industries a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse e alcune esemplificazioni dei reati potenzialmente rilevanti;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, vengono infine forniti **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Industries:

- **Art. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3 della L. n. 633 del 22.04.1941.** Il reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. In tal caso, la pena è una multa da € 51,00 a € 2.065, ma, secondo le disposizioni di cui al comma 3, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
- **Art. 171 bis della L. n. 633 del 22.04.1941.** Tale fattispecie è rivolta alla tutela del *software* (comma 1) e delle banche dati (comma 2). In particolare, il primo comma considera quale oggetto materiale della fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, mentre le condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale concessione in locazione dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
Il comma secondo, invece, contempla le condotte di riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 *quinquies* e 64 *sexies* della medesima Legge n. 633/1941, nonché di estrazione o reimpiego di banche dati in violazione degli artt. 102 *bis* e 102 *ter* della stessa Legge n. 633/1941 ovvero, infine, di distribuzione, vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del previsto contrassegno SIAE).
Entrambe le disposizioni prevedono che tali condotte siano sorrette dal fine di profitto, delineando un sensibile ampliamento del contenuto dell'elemento soggettivo rispetto a quanto stabilito in passato laddove era invece richiesto il fine di lucro (che risulta invece richiesto per l'integrazione delle fattispecie di cui al successivo art. 171 *ter*), il quale, a differenza del fine di profitto, costituisce elemento di contenuto più limitato in quanto integrato

solo in presenza di un *“fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività economica, e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere”* (così Cass. pen., sez. III, 22.11.2006, Rizzi in CP, 2007, p. 2977).

- **Art. 171 ter della L. n. 633 del 22.04.1941.** La disposizione di cui all'art. 171 ter costituisce allo stato attuale la 'norma portante' dell'intero sistema di tutela penale in materia, prevedendo una molteplicità di condotte idonea a coprire un amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in materia di diritto d'autore e di diritti connessi.

In particolare, tale disposizione, con espressa esclusione delle ipotesi di uso meramente personale, contempla al primo comma il fatto di chi:

“a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse”;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita

Al secondo comma, contempla invece il fatto di chi:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, a differenza di quanto previsto ex art. 171 *bis*, è richiesto il dolo specifico di lucro da valutarsi nella più ristretta accezione che caratterizza tale elemento rispetto al diverso fine di profitto (cfr. quanto sopra a proposito dell'art. 171 *bis*).

Il successivo comma 2 prevede quale ipotesi aggravata le condotte di abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita o messa in commercio di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi se relative a più di cinquanta esemplari o copie (lett. a); di comunicazione al pubblico, anche in forma parziale, di opere dell'ingegno mediante immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere (lett. a-bis); nonché la commissione delle medesime condotte già previste dal comma 1 da parte di chi eserciti una attività imprenditoriale di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione e importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi (lett. b) ovvero, infine, il fatto di chi organizzi o promuova le attività di cui al comma precedente (lett. c).

- **Art. 171 septies della L. n. 633 del 22.04.1941.** Tale disposizione prevede altresì le condotte (equiparandole dal punto di vista del trattamento sanzionatorio alle pene previste dall'art. 171 *ter*) di mancata comunicazione alla Siae entro i termini prescritti dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti, ex art. 181 *bis*, all'apposizione del contrassegno Siae da parte del produttore o dell'importatore degli stessi, nonché – sempre che il fatto non costituisca più grave reato – quella di falsa attestazione dell'assolvimento degli specifici obblighi previsti ai sensi dell'art. 181 *bis*, comma 2.

Risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei "Reati in violazione del diritto d'autore", le seguenti fattispecie di Reato:

- **Art. 171 octies della L. n. 633 del 22.04.1941.** Tale disposizione punisce (sempre qualora non risultino integrati gli estremi di una più grave ipotesi di reato) la produzione, la messa in vendita, l'importazione, la promozione, l'installazione, la modificazione, l'utilizzazione per uso pubblico e privato di strumenti atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive "ad accesso condizionato" (secondo la precisa definizione di tale elemento fornita dalla stessa norma al cui testo si rimanda) "effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale". L'elemento soggettivo della fattispecie è costituito dal dolo specifico, posto che le condotte devono essere realizzate "a fini fraudolenti".

H.2 Attività Sensibili

OMISSIS

H.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in violazione del diritto d'autore, unitamente a:

- i principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello;
- i principi generali già dettati al par. A.3 nella Parte Speciale A (Reati contro la P.A.);
- i protocolli specifici sanciti nel paragrafo H.4, per ciascun Processo.

La presente Parte Speciale "H" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 *novies* del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate, oltre a quanto già precisato al par. A.3:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con Fornitori/Appaltatori/Consulenti/Collaboratori/Partner, incluse le società fornitrici di servizi di e-commerce;
- non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 25 *novies* in violazione del diritto d'autore;
- attenersi alle eventuali policy e procedure adottate dalla Società e dal gruppo contenenti principi cui attenersi al fine di rispettare i diritti d'autore delle opere dell'ingegno di proprietà di terzi;
- verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore;
- verificare, tramite pareri legali o di altri Consulenti/professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore;
- evitare di mettere a disposizione del pubblico, se non previa verifica della titolarità dei relativi diritti in capo alla Società, nonché diffondere, duplicare, riprodurre, trasmettere, immettere in internet o su canali televisivi, radiofonici o telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare, qualsiasi opera dell'ingegno protetta, immagini, musiche, opere o parti di opere cinematografiche, fotografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, opere delle arti figurative e comunque utilizzare *software* o banche dati protette.

Inoltre, ai Destinatari:

- è vietato il download non autorizzato di software o altre opere dell'ingegno coperte da copyright;
- è vietato modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- riprodurre, duplicare, trasmettere o diffondere abusivamente, vendere o porre altrimenti in commercio, cedere a qualsiasi titolo o importare abusivamente copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi.

L'OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito delle attività riconducibili ai Processi Sensibili delineati o di altra informazione rilevante secondo quanto definito nella Parte Generale, paragrafo 5.6.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo, Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori, Partner, nell'ambito delle Attività Sensibili, dovranno altresì essere rispettate le regole già menzionate al par. A.3.

Inoltre, in linea generale, nello svolgimento delle attività nell'ambito delle aree a rischio andranno scrupolosamente osservate le procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che definiscono, tra gli altri aspetti, i soggetti/aree aziendali coinvolte, gli ambiti di responsabilità, il processo decisionale/autorizzativo e le modalità operative nell'ambito delle attività riconducibili a processi a rischio.

H.4 Protocolli specifici di comportamento e controllo

OMISSIS

PARTE SPECIALE "I": REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

La presente Parte Speciale, relativa al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione della **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia di reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, astrattamente configurabili nella realtà di Industries;
- identificazione delle attività aziendali di Industries a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse e alcune esemplificazioni dei reati potenzialmente rilevanti;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, vengono infine forniti **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

I.1 La fattispecie di reato relativa all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del decreto)

L'articolo 2 del D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-duodecies, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per il reato previsto dall'art. 22, comma 12-bis del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero).

Di seguito si indica la fattispecie penale richiamata dall'art. 25 duodecies del Decreto.

• **Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286**

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro").

I.2 Attività Sensibili

OMISSIS

I.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato in esame, unitamente a:

- i principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello;
- i principi generali già dettati al par. A.3 nella Parte Speciale A (Reati contro la P.A.);
- i protocolli specifici sanciti nel paragrafo I.4, per ciascun Processo.

La presente Parte Speciale “I” prevede l’espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare la fattispecie di reato considerata dall’art. 25 *duodecies* del Decreto;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nel Codice Etico.

Ai fini dell’attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione delle risorse umane;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie penali punite dal “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero” (di seguito “Testo Unico Immigrazione”) e, in generale, dalla normativa sulla immigrazione;
- rispettare le eventuali *policy* adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine di non violare le prescrizioni anche procedurali previste dalla normativa sull’immigrazione;
- verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, l’eventualità che una condotta della Società possa configurare un reato previsto dal Testo Unico Immigrazione.

I.4 Protocolli specifici di comportamento e controllo

OMISSIS

PARTE SPECIALE "L": REATI CONTRO L'INDUSTRIA E COMMERCIO E REATI DI CONTRABBANDO

La presente Parte Speciale, relativa ai reati contro l'industria ed il commercio, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione della **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia di reati contro l'industria ed il commercio astrattamente configurabili nella realtà di Industries;
- identificazione delle attività aziendali di Industries a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse e alcune esemplificazioni dei reati potenzialmente rilevanti;
- delineaazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, vengono infine forniti **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

L.1 Le fattispecie di reato contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del decreto)

Tra i reati contro l'industria e il commercio previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Industries:

- **Turbata Libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)** Il reato si configura qualora taluno adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Tale ipotesi è punita, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)** Il reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale ipotesi è punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103.
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Tale ipotesi è punita, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 Euro.
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-ter c.p.)** - Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., tale reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Tale reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di

trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. In questi casi, i delitti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei “reati contro l’industria e il commercio”, le seguenti fattispecie di Reato:

- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)** Il reato si configura qualora taluno, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Tale ipotesi è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 474 c.p..
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)** Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)** Tale reato si configura qualora taluno contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

L.2 Le fattispecie di reati di Contrabbando

I reati di contrabbando astrattamente configurabili nell’ambito delle attività svolte da Industries, sono:

- **Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 D.P.R. 43/1973)** Tale reato è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti per chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.
- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 D.P.R. 43/1973)** Tale reato è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti per chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.
- **Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 D.P.R. 43/1973)** Tale reato si configura qualora il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito. Tale reato è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

- **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 D.P.R. 43/1973)** Tale reato è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti per chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 D.P.R. 43/1973)** Tale reato si configura qualora taluno usi mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano. Tale reato è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.
- **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 D.P.R. 43/1973)** Tale reato si configura qualora taluno nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti. Tale reato è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.
- **Altri casi di contrabbando (Art. 292 D.P.R. 43/1973)** Tale reato si configura qualora taluno, fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti. Tale reato è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.
- **Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (Art. 294 D.P.R. 43/1973)** Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non sia stato potuto accertare, in tutto o in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a euro 516. In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.
- **Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295 D.P.R. 43/1973)** Tale reato è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti per chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49.993.
- **Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana (Art. 303 D.P.R. 43/1973) [Comma 1].** Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3. [Comma 2] La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) quando nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti; b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sotto voci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel

valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate. [Comma 3] Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue: a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro; b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro; d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro; e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.

- **Differenze rispetto alla dichiarazione per esportazione di merci con restituzione di diritti (Art. 304 D.P.R. 43/1973)** Tale reato si configura qualora si riscontrino differenze di qualità e di quantità tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti. Il dichiarante è punito con sanzione amministrativa non minore della somma che indebitamente si sarebbe restituita e non maggiore del decuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando. Tuttavia, se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, si applica, in luogo dell'ammenda, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della somma anzidetta. Le precedenti disposizioni non si applicano quando la differenza fra i diritti di cui è stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo l'accertamento non supera il cinque per cento.
- **Mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (Art. 305 D.P.R. 43/1973)** Tale reato si configura qualora le merci spedite da una dogana all'altra con bolletta di cauzione non vengono presentate alla dogana di destinazione. Lo speditore è soggetto alla pena della sanzione amministrativa dal decimo all'intero ammontare dei diritti di confine. Se, invece, all'arrivo delle merci alla Dogana di destinazione si trova una quantità maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, lo speditore è soggetto alla pena della sanzione amministrativa non inferiore al decimo e non superiore all'intera differenza dei diritti di confine. Le pene stabilite nelle precedenti disposizioni si applicano altresì quando si tratti di merci in esenzione da accertamento comunque trasportate, nel qual caso l'importo dei diritti di confine sarà calcolato nella misura fissata nell'art. 143, secondo comma.
- **Differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (Art. 306 D.P.R. 43/1973)** Tale reato si configura qualora alla dogana di destinazione si riscontri differenza di qualità tra le merci arrivate e quelle indicate nella bolletta di cauzione. Lo speditore è soggetto alla pena della sanzione amministrativa da un minimo di una volta ad un massimo di tre volte l'ammontare dei diritti di confine dovuti sulle merci indicate nella bolletta stessa e non rispondenti alle qualità accertate dalla dogana di partenza. Qualora si tratti di merci destinate al transito, ed alla dogana di uscita in luogo di quelle descritte nella bolletta di cauzione se ne trovino altre soggette a dazio di esportazione, oltre alla sanzione stabilita nel precedente comma si applica la sanzione amministrativa non minore dell'ammontare del dazio di esportazione dovuto sulle merci trovate e non superiore al triplo del dazio stesso.
- **Pene per l'alterazione dei colli spediti con bolletta di cauzione in esenzione da visita (Art. 307 D.P.R. 43/1973)** Tale reato si configura qualora alla dogana di destinazione si trovi che i colli spediti in esenzione da accertamento sono stati alterati per modo che ne sia derivata una differenza di quantità, la sanzione amministrativa stabilita nell'articolo 305 è aumentata in misura non minore di lire duecentomila e non maggiore di lire un milione per ogni collo alterato.
- **Differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (Art. 308 D.P.R. 43/1973)** Tale reato si configura qualora nella verifica delle merci immesse in magazzini doganali di proprietà privata si trovi una differenza nella qualità, ovvero vi sia una eccedenza di quantità che superi il due per cento. Il concessionario del magazzino è punito con la sanzione amministrativa non minore della metà e non maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti sulla merce di qualità diversa o sull'eccedenza che è stata riscontrata. Se vi è una

deficienza superiore al due per cento oltre il calo riconosciuto, si applica la pena della sanzione amministrativa nella misura stabilita nel comma precedente, calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, se la differenza di quantità in più o in meno supera il venti per cento, il concessionario è obbligato a sdoganare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome. Nel caso in cui, precedentemente, sia stata accertata a suo carico, in magazzino da lui gestito, altra differenza di quantità egualmente superiore al venti per cento, ancorché relativa a merci di diversa qualità, egli è altresì privato della concessione del deposito per la durata di un anno. Se si trovano mancanti colli annotati sui registri, la pena della sanzione amministrativa è non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti. Se non si conosce il peso dei colli mancanti, questo è calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la parte depositata. Se i fatti previsti nelle precedenti disposizioni costituiscono reato di contrabbando, si applicano le pene stabilite per questo reato.

- **Differenze riscontrate nei magazzini di temporanea custodia (Art. 309 D.P.R. 43/1973)**
Tale reato si configura qualora nei magazzini di temporanea custodia gestiti da enti o imprese autorizzati si riscontrano le differenze di quantità e di qualità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 98. Il gestore è punito con la sanzione amministrativa non minore della metà e non maggiore del triplo dei diritti relativi alle merci mancanti o eccedenti, salvo che non ricorrano, a carico del gestore stesso o di altri soggetti, gli estremi del reato di contrabbando.
- **Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione (Art. 310 D.P.R. 43/1973)**
Tale reato si configura qualora si riscontrino differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate all'importazione temporanea. Si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intero ammontare dei diritti di confine dovuti per le merci trovate di qualità diversa dalla dichiarata e per le quantità eccedenti o mancanti, e non maggiore del decuplo di esso. Se si accertano deficienze su merci destinate ad essere riesportate in prodotti soggetti a dazio di uscita, sarà compreso nel computo della sanzione amministrativa anche tale dazio, commisurato sui prodotti corrispondenti alle quantità mancanti rispetto alla dichiarazione. Per le differenze di qualità o di quantità fra la dichiarazione e le merci destinate all'esportazione temporanea, si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intera differenza fra i diritti di entrata che sarebbero dovuti alla reimportazione delle merci secondo la dichiarazione e quelli che sarebbero dovuti secondo l'accertamento, se le merci da reimportare fossero estere, e non maggiore del decuplo della differenza stessa. Se si accertano differenze su merci soggette a dazio di uscita, sarà compreso nel computo della sanzione amministrativa anche tale dazio, commisurato sulle differenze accertate rispetto alla dichiarazione. La sanzione amministrativa non si applica quando la differenza di quantità non supera il cinque per cento.
- **Differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (Art. 311 D.P.R. 43/1973)**
Tale reato si configura qualora le merci presentate per la riesportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere riesportate. Si applica la sanzione amministrativa non minore del doppio né maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci importate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate altre. Se le merci presentate per la riesportazione in sostituzione di quelle importate temporaneamente sono soggette a diritti di uscita, si applica inoltre la sanzione amministrativa non minore del doppio, né maggiore del decuplo dei diritti dovuti per l'esportazione delle merci medesime.
- **Differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (Art. 312 D.P.R. 43/1973)**
Tale reato si configura qualora le merci presentate per la reimportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere reimportate. Si applica la sanzione amministrativa non minore del doppio, né maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci trovate di qualità diversa. Se le merci esportate temporaneamente, in luogo delle quali ne sono presentate altre per la reimportazione, erano soggette a diritti di uscita, si applica inoltre la sanzione amministrativa non minore del doppio, né maggiore del decuplo dei diritti dovuti per l'esportazione delle merci medesime.

- **Differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (Art. 313 D.P.R. 43/1973)** Tale reato si configura qualora in confronto con la dichiarazione per riesportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento. Si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intero ammontare, né maggiore del decuplo dei diritti di entrata dovuti sulle merci mancanti o di quelli di uscita dovuti sulle merci eccedenti. Se in confronto con la dichiarazione per reimportazione si trovano differenze di quantità che superino il cinque per cento, si applica la sanzione amministrativa non minore dell'intero ammontare, né maggiore del decuplo dei diritti di entrata dovuti sulle merci eccedenti o di quelli di uscita dovuti sulle merci mancanti.
- **Errori commessi in buona fede nella compilazione delle dichiarazioni relative a merci in temporanea importazione od esportazione (Art. 314 D.P.R. 43/1973)** Nei casi previsti negli articoli 310 e 313 si applica la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza dei diritti di confine se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, fermo restando l'esonero da sanzioni per le differenze di quantità che non superano il cinque per cento.
- **Immissione in consumo senza autorizzazione di merci in temporanea importazione (Art. 315 D.P.R. 43/1973)** Oltre a quanto previsto nell'articolo 198, nei casi di immissione in consumo nel territorio doganale, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, di merci temporaneamente importate che non soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 a 5160 euro, senza pregiudizio delle altre sanzioni eventualmente applicabili per effetto di altre disposizioni.
- **Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale (Art. 318 D.P.R. 43/1973)** Tale reato è punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582 da chi omette di fare la dichiarazione prescritta dall'art. 56 nel termine stabilito, o prorogato ai sensi dell'art. 95.
- **Inosservanza di formalità doganali (Art. 319 D.P.R. 43/1973)** Tale reato è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 per chiunque: a) importa od esporta per vie o in orari non permessi merci esenti da diritti di confine; b) è sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella circolazione per via di terra, a norma dell'art. 227. È punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 25 chiunque: a) presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con bolletta di cauzione, dopo il termine stabilito nella bolletta stessa, quando non sia giustificato il ritardo; b) presenta alla dogana di destinazione, nei casi di cui alla lettera precedente, colli che siano esteriormente alterati, ma senza differenza di peso. La sanzione amministrativa si applica per ogni collo alterato.
- **Pene per le violazioni delle norme sui depositi nelle zone di vigilanza (Art. 320 D.P.R. 43/1973)** Tale reato si configura qualora taluno violi le norme stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'art. 26, per regolare l'istituzione e l'esercizio dei depositi di merci nelle zone di vigilanza. Tale reato è punito con l'ammenda da euro 103 a euro 516.

Risultano invece esclusi dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei "reati di contrabbando", le seguenti fattispecie di Reato:

- **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 D.P.R. 43/1973)** Tale reato è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti per chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti

dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

- **Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 D.P.R. 43/1973)** Tale reato è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti per il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
- **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 D.P.R. 43/1973)** Tale reato è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti per il capitano: a) che senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
- **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 D.P.R. 43/1973)** Tale reato è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti per il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quanto questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori da un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.
- **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 bis D.P.R. 43/1973)** Tale reato si configura qualora taluno introduca, venda, trasporti, acquisti o detenga nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali. Tale reato è punito con la multa di euro 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5,16 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore euro 516.

- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quater D.P.R. 43/1973)** [comma 1] Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. [comma 2] Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. [comma 3] La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. [comma 4] Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. [comma 5] Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
- **Differenze tra il carico ed il manifesto (Art. 302 D.P.R. 43/1973)** Tale reato si configura qualora si accertino differenze tra il numero dei colli e quello indicato nel manifesto del carico e, nei casi preveduti dagli articoli 107 e 108, nel manifesto di partenza. Il capitano della nave o il comandante dell'aeromobile è punito, per ogni collo non annotato, con la sanzione amministrativa non minore dell'ammontare dei diritti di confine e non maggiore del quadruplo di essi. Agli effetti della precedente disposizione, se i colli in eccedenza hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.
- **Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (Art. 316 D.P.R. 43/1973)** Tale reato è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 25 per il capitano che: a) ancora la nave fuori degli spazi stabiliti; b) ritarda la presentazione del manifesto, quando è prescritto; c) è sprovvisto del lasciapassare che tiene luogo del manifesto, a norma dell'art. 121; d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci senza il permesso della dogana o senza l'assistenza dei militari della guardia di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave; e) è sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione, eccettuato il caso di cui all'art. 284, lettera e), da cui debbono essere accompagnate, a norma degli articoli 141 e 227, le merci estere nel trasporto da una dogana all'altra per via di mare e le merci nazionali nel cabotaggio o nella circolazione per il lago di Lugano. È punito con la sanzione amministrativa da euro 8 a euro 41 il capitano di una nave di stazza netta superiore a duecento tonnellate, che non possiede il manifesto e i documenti del carico o ricusa di esibirli. È punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 61 il capitano che, quando ne sia obbligato, rifiuta di ricevere a bordo i funzionari della dogana e i militari della guardia di finanza, ovvero fa partire la nave senza il permesso della dogana, sempreché il fatto non costituisca reato più grave.
- **Inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (Art. 317 D.P.R. 43/1973)** Tale reato è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 20 per il comandante di aeromobile che: a) attraversa il confine dello spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato fuori dei punti prescritti; b) atterra volontariamente fuori dell'aeroporto doganale prescritto, ancorché ne segnali l'atterraggio alle Autorità di cui all'art. 114; c) è sprovvisto del manifesto di cui all'art. 115, quando è prescritto, o rifiuta di presentarlo, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave; d) non adempie all'obbligo della presentazione del manifesto prima della partenza, quando tale presentazione è prescritta; e) effettua l'imbarco, lo sbarco o il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso della dogana o senza l'assistenza dei militari della guardia di finanza, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave. Il comandante dell'aeromobile, che si oppone agli accertamenti di competenza delle autorità doganali o ne trasgredisce gli ordini, è punito con la sanzione

amministrativa da 10 a euro 61, sempreché il fatto non costituisca reato più grave. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

- **Pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (Art. 321 D.P.R. 43/1973)** Tale reato si configura qualora il capitano violi le discipline stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'art. 27, per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nelle zone di vigilanza. Tale reato è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 24.

L.3 Processi sensibili

OMISSIS

L.4 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati contro l'industria ed il commercio, unitamente a:

- i principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello;
- i principi generali già dettati al par. A.3 nella Parte Speciale A (Reati contro la P.A.);
- i protocolli specifici sanciti nel paragrafo L.4, per ciascun Processo.

La presente Parte Speciale "L" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 bis.1 del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.

Inoltre, i Destinatari non potranno:

- introdurre o esportare merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
- sottrarsi alle visite doganali

In particolare, i Destinatari devono osservare i seguenti **obblighi**:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle direttive e procedure interne e di gruppo, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i clienti, anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l'industria ed il commercio;
- rispettare le eventuali *policy* e procedure adottate dalla Società contenenti i principi cui attenersi al fine di non violare i diritti di proprietà industriale di terzi, tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- non interferire, impendendolo o turbandolo, nell'esercizio dell'industria o del commercio altrui;

- attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa la titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale, ed in particolare di Fornitori/Appaltatori/Consulenti/Collaboratori/Partner;
- verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme che prevedono i reati contro l'industria e il commercio;
- verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati contro l'industria e il commercio;
- nel momento in cui la Società venga in contatto con soggetti terzi, occorre adottare tutte le misure necessarie ad evitare:
 - che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero esercizio dell'industria o del commercio, ed alla libera concorrenza;
 - che possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa ovvero in violazione dei diritti di proprietà industriale altrui.
- in relazione ai rapporti con l'Agenzia delle Dogane, pagare i diritti dovuti o garantire i dovuti pagamenti.

L.5 Principi specifici di comportamento e controllo

OMISSIS

PARTE SPECIALE “M”: REATI INFORMATICI

La presente Parte Speciale, relativa ai reati informatici, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione della **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati informatici, astrattamente configurabili nella realtà di Industries;
- identificazione delle attività aziendali di Industries a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse ed esemplificazione di alcune fattispecie di reato;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, vengono infine forniti **protocolli specifici di comportamento e di controllo** (definiti standard di controllo) al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

M.1 Le fattispecie di reati informatici

Tra i reati di criminalità informatica previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Industries:

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria. A tal fine, per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, con esclusione dunque dei programmi informatici.
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. A tal fine, per “sistema informatico” si intende qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati (si è ritenuto, ad es., che anche un semplice personal computer possa essere considerato un vero e proprio sistema, per la ricchezza dei dati contenuti).
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici o parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di recare un danno ad altri.
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si procuri, diffonda, comunichi o consegna un programma informatico avente per scopo o per effetto di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione (totale o parziale) o l'alterazione del suo funzionamento.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Il reato si configura altresì qualora si riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle predette comunicazioni.
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società installi apparecchiature atte a intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli, alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli o renda inservibili informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, o renda inservibili, anche parzialmente, sistemi informatici o telematici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, renda inservibili, anche parzialmente, i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero ne ostacoli il corretto funzionamento. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.
- **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno. Trattandosi di un reato proprio, lo stesso sarà configurabile per la Società qualora la condotta venga posta in essere in concorso con il soggetto “che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche”.

Risulta invece esclusa dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibile alla categoria dei “reati informatici”, la seguente fattispecie di Reato:

- **Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica⁶** Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) (censimento reti, sistemi informativi e servizi informatici comprensivo di architettura e componentistica), o al comma 6, lettera a) (affidamento forniture di beni e di servizi ICT e relativi test), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) (attuati dalla presidenza del Consiglio

⁶ La valutazione completa circa l'applicabilità di tale fattispecie di reato sarà subordinata all'individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati con sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti.

dei Ministri o dal Ministero dello Sviluppo Economico), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) (reti, sistemi informativi e servizi informatici), o ai fini delle comunicazioni richieste o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

M.2 Attività Sensibili

OMISSIS

M.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali di condotta e comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo, che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati informatici, unitamente a:

- i principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello;
- i protocolli specifici sanciti nel paragrafo M.4.

La presente Parte Speciale "M" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall'art. 24**bis** del Decreto;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé le fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

In particolare, tutti i Destinatari sono tenuti a:

- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel Modello e nel Codice Etico;
- rispettare le norme, le *policy* e le procedure aziendali che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi;
- non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24 bis D. Lgs. 231/2001 (reati informatici).

M.4 Principi specifici di comportamento e controllo

OMISSIS

PARTE SPECIALE "N": REATI AMBIENTALI

La presente Parte Speciale, relativa ai reati ambientali, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- **illustrazione** della **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati ambientali, astrattamente configurabili nella realtà di Industries;
- identificazione delle attività aziendali di Industries a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con l'esemplificazione di alcune fattispecie di reato;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, vengono infine forniti **protocolli specifici di comportamento e di controllo** (definiti standard di controllo) al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

N.1 Le fattispecie di reati ambientali

Tra i reati ambientali previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Industries:

Fattispecie di reato in materia di rifiuti

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (Art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, primo periodo, D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dalla normativa (ad esempio, in assenza dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nei casi previsti dalla legge), oppure realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, o ancora effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti, ovvero misceli rifiuti aventi differenti caratteristiche (rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi) o, infine, effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis commi 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché

a colui il quale inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, oppure ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nonché a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati o, infine, nel caso in cui il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Fattispecie di reato in materia di scarichi idrici industriali

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Art. 137 commi 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, ad esempio, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate dalla legge, senza autorizzazione, ovvero nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati dalla legge.

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (Art. 137 comma 11 D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno non osservi i divieti di scarico su suolo sottosuolo e acque sotterranee stabiliti dalla legge.

Fattispecie di reato in tema di emissioni in atmosfera

Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (Art. 279 commi 2 e 5 D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, nell'esercizio di uno stabilimento, violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e dai programmi o dalla normativa applicabile.

Fattispecie di reato in tema di flora, fauna, habitat, inquinamento ambientale

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione.

Inquinamento ambientale, anche colposo (Artt. 452-bis e 452-quinquies c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui taluno, abusivamente, cagiona, dolosamente o colposamente, una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Associazione per delinquere aggravata (Artt. 416 c.p. e art. 452-octies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di associazione per delinquere diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere il reato di inquinamento ambientale.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche ad alta radioattività.

N.2 Attività Sensibili

OMISSIS

N.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali di condotta e comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo, che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati ambientali, unitamente a:

- i principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello;
- i protocolli specifici sanciti nel paragrafo N.4.

La presente Parte Speciale “N” prevede l’espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate dall’art. 25 *undecies* del Decreto;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé le fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

Tutti dipendenti e collaboratori della Società sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente in materia ambientale;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ed assicurare gli adempimenti in materia ambientale;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella Parte Speciale A nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l’informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia ambientale, e/o prendere atto dell’informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- astenersi dall’abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti;
- segnalare ai soggetti responsabili per la gestione ambientale violazioni delle norme definite.

N.4 Principi specifici di comportamento e controllo

OMISSIS

PARTE SPECIALE “O”: REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE

La presente Parte Speciale, relativa ai reati contro la personalità individuale, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione della **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati contro la personalità individuale, astrattamente configurabili nella realtà di Industries;
- identificazione delle attività aziendali di Industries a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse ed esemplificazione di alcune fattispecie di reato;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, vengono infine forniti **protocolli specifici di comportamento e di controllo** (definiti standard di controllo) al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

O.1 Le fattispecie di reati contro la personalità individuale

Tra i reati contro la personalità individuale previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell’ambito delle attività svolte da Industries:

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603-bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori a) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce **indice di sfruttamento** la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

O.2 Attività Sensibili

OMISSIS

O.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali di condotta e comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo, che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, unitamente a:

- i principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello;
- i protocolli specifici sanciti nel paragrafo O.4.

La presente Parte Speciale “O” prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro considerata dall'art. 25 *quinquies* del Decreto;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé la fattispecie di reato sopra considerata, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e comunque con le procedure/policy e linee guida aziendali.

Ai fini dell'attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla assunzione e gestione del personale dipendente, anche stagionale, e all'utilizzo dell'eventuale personale somministrato;
- rispettare le prescrizioni anche procedurali previste:
 - a. dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o comunque dai contratti collettivi, di qualunque livello, legittimamente applicabili;
 - b. dalla normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - c. dalle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività in contrasto con:
 - a. le previsioni dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
 - b. la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
 - c. le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- considerare, in ogni caso, prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- improntare i rapporti con Appaltatori/Subappaltatori e Fornitori/Subfornitori nel rispetto delle indicazioni delle Autorità, delle Associazioni di categoria, nonché in coerenza con i principali standard internazionali in materia di diritti umani, sicurezza dei lavoratori e tutela dell'ambiente;
- promuovere la cultura della conformità e del miglioramento continuo attraverso strumenti di valutazione, formazione e monitoraggio periodico, anche tramite audit interni e/o terze parti;
- formalizzare i processi di on-boarding e monitoraggio periodico dei Fornitori e Subfornitori in specifiche procedure organizzative che disciplinino i seguenti aspetti:
 - ruoli e responsabilità dei dipartimenti coinvolti;
 - selezione e individuazione del Fornitore;
 - formalizzazione e contenuto dei contratti;
 - modalità, criteri e periodicità delle verifiche on site.

Inoltre, ai Destinatari è fatto divieto di:

- reclutare, utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori (siano essi dipendenti o somministrati o lavoratori stagionali) a condizioni di sfruttamento e/o approfittando dello stato di bisogno degli stessi;
- corrispondere retribuzioni in modo significativamente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposto settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro⁷;
- sottoporre i lavoratori, siano essi dipendenti, anche stagionali, o somministrati, a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

O.4.1 Protocolli Specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

OMISSIS

O.4.2 Protocolli Specifici relativi all'Attività Sensibile di seguito richiamate:

OMISSIS

PARTE SPECIALE "P": REATI TRIBUTARI

La presente Parte Speciale, relativa ai reati tributari, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione della **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati tributari, astrattamente configurabili nella realtà di Industries;
- identificazione delle attività aziendali di Industries a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse ed esemplificazione di alcune fattispecie di reato;
- delineaazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, vengono infine forniti **protocolli specifici di comportamento e di controllo** (definiti standard di controllo) al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

A tal riguardo, si segnala sin d'ora che il gruppo ha definito e implementato un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, il c.d. **Tax Control Framework** (anche **TCF**), uno dei principali strumenti di prevenzione del rischio di commissione di illeciti tributari all'interno della Società.

Il TCF non è un sistema statico, ma è destinato ad adeguarsi ai principali cambiamenti che possono riguardare tanto la struttura e il modello di *business* dell'impresa (adattabilità al contesto interno), quanto le eventuali modifiche nel frattempo apportate alla legislazione fiscale vigente (adattabilità al contesto esterno).

⁷ Non rilevano il numero e la ricorrenza delle condotte in violazione della normativa antinfortunistica, essendo sufficiente il mero fatto che tali violazioni sussistano.

P.1 Le fattispecie di reati tributari

Tra i reati tributari previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Industries:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)** [Comma 1] È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. [Comma 2] Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. [Comma 2-bis]. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)** [Comma 1] Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. [Comma 2] Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. [Comma 3] Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
- **Dichiarazione infedele (art. 4 del D.lgs. 74/2000)** Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.
Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

È prevista la punibilità anche all'ipotesi di tentativo, quando compiuti in ambito transnazionale (all'interno dell'Unione europea) e se commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

- **Omissa dichiarazione (art. 5 del D.lgs. 74/2000)** È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omissa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)** È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
 - **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
 - **Indebita compensazione (art.10-quater del D.lgs. 74/2000)** È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
- Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)** È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare

complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

P.2 Attività Sensibili

OMISSIS

P.3 Principi generali di e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali di condotta e comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo, che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati informatici, unitamente a:

- i principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello;
- i protocolli specifici sanciti nel paragrafo P.4.

La presente Parte Speciale "P" prevede l'espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di:

- adottare comportamenti che costituiscano un reato compreso fra quelli considerati dal Decreto o che possano diventarlo;
- registrare nelle scritture contabili obbligatorie o detenere a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in sede di presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria in sede di presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione al fine di evadere le imposte;
- alienare simulatamente o compiere atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- creare fornitori fittizi;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- approvare pagamenti in assenza di poteri formalmente attribuiti;
- riconoscere compensi a consulenti e Fornitori che non trovino giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed ai prezzi di mercato;
- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti terzi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di reati.

In particolare, tutti i Destinatari coinvolti nelle Attività Sensibili sono tenuti a:

- attenersi ai principi e alle modalità di comportamento previste dalle procedure aziendali applicabili alle attività svolte, nonché ai principi del Codice Etico; in particolare i Destinatari dovranno osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza;
- rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza nelle dichiarazioni e comunicazioni rese ad esponenti della Pubblica Amministrazione e all'Amministrazione Finanziaria, previste dalle norme in vigore o specificatamente richieste dai suddetti esponenti.

P.4 Principi specifici di comportamento e controllo

OMISSIS

PARTE SPECIALE “Q” - DELITTI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

La presente Parte Speciale, relativa ai reati in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti, astrattamente configurabili nella realtà di Industries;
- identificazione delle attività aziendali di Industries a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse e alcune esemplificazioni dei reati potenzialmente rilevanti;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, vengono infine forniti **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

Q.1 Le fattispecie di reato in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies¹ del Decreto)

I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Industries S.p.A., sono:

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizzi, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Ad esempio qualora personale della Società ottenga la disponibilità materiale dei dati della carta di credito di un cliente del canale e-commerce, richiedendoli al fornitore dei servizi di pagamento per utilizzarli indebitamente effettuando transazioni ulteriori a vantaggio della Società.
- **Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)** – Tale fattispecie punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter.

Q.2 Attività Sensibili

OMISSIS

Q.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti, unitamente a:

- i principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello;
- i protocolli specifici sanciti nel paragrafo Q.4, per ciascun Processo.

La presente Parte Speciale “Q” prevede l’espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 octies¹ del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.

Ai fini dell’attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

- definizione e manutenzione di policy, procedure e/o direttive organizzative, anche di gruppo, per la gestione, controllo e autorizzazione delle disposizioni di pagamento, dei trasferimenti di denaro e degli incassi;
- non si devono intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all’ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio ed al finanziamento al terrorismo, al traffico della droga, all’usura;
- si deve tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi del Codice Etico e delle direttive e procedure aziendali interne e di gruppo, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/Appaltatori/Consulenti/Collaboratori/Partner, Clienti, ed in generale nell’intrattenere rapporti con altri soggetti terzi, anche stranieri, etc;
- si deve assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- si deve conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da Industries;
- si deve mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie;
- si deve sottoporre all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne;
- si deve segnalare ai responsabili di funzione e/o all’OdV eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite che potrebbero essere un’indicazione per fenomeni di

ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'anagrafica clienti, anche stranieri (attraverso l'amministrazione, l'aggiornamento e il monitoraggio del relativo elenco storico);
- non utilizzare/accettare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi di denaro;
- operare nel rispetto delle rispettive procedure per quanto concerne i pagamenti e gli incassi con Carta di Credito, oltre che nel rispetto dei limiti delle deleghe e delle procure conferite in tale ambito;
- in caso di pagamento a carico della Società a mezzo di carta di credito, impiegare esclusivamente la carta di credito aziendale o altro strumento comunque intestato alla Società o a persona fisica in sua rappresentanza;
- operare nel rispetto degli obblighi di legge e ad assicurare la corretta attuazione delle politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità (i.e. a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura);
- non usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento – lecite o illecite che sia la loro provenienza –al fine di realizzare un profitto;
- non possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- non produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- è fatto divieto di cedere o intestare fittiziamente quote, partecipazioni sociali, beni mobili, immobili o rami d'azienda nonché di compiere altre operazioni al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter;
- non intrattenere rapporti, in particolare, con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite o la sottoposizione a misure di prevenzione patrimoniali, o comunque il coinvolgimento in attività legate al contrabbando e al riciclaggio;
- attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità delle controparti;
- segnalare ai responsabili di funzione eventuali situazioni di incertezza in merito al possibile coinvolgimento delle controparti in attività di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro o di beni ed utilità di provenienza illecita, contrabbando o altre attività delittuose;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società volte ad assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo alle operazioni societarie con soggetti terzi;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie.

Q.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

OMISSIS

PARTE SPECIALE “R” - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

La presente Parte Speciale, relativa ai delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli e alle regole e protocolli di comportamento, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, astrattamente configurabili nella realtà di Industries;
- identificazione delle attività aziendali di Industries a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di *Control & Risk Self Assessment* condotte (c.d. **Attività Sensibili**) con una **descrizione sintetica** delle stesse e alcune esemplificazioni dei reati potenzialmente rilevanti;
- delineazione dei **principi generali e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle Attività Sensibili;
- per **ciascuna Attività Sensibile o per categorie omogenee di Attività**, vengono infine forniti **protocolli specifici di comportamento e di controllo**, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

R.1 Le fattispecie di reati contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies del Decreto)

I delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da Industries, sono:

- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)** – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno distrugga disperda deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri ovvero qualora taluno deturpi o imbratti beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destini beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. Ad esempio qualora personale della Società nell'ambito di attività di ristrutturazione di beni immobili locati per essere adibiti a punto vendita, svolge ingenti lavori che ne comportano la privazione o perdita di caratteristiche dell'aspetto originario.

R.2 Attività Sensibili

OMISSIS

R.3 Principi generali e regole di condotta

La presente sezione illustra i principi generali e le regole di condotta che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti, unitamente a:

- i principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale del Modello;
- i protocolli specifici sanciti nel paragrafo R.4, per ciascun Processo.

La presente Parte Speciale “R” prevede l’espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25 septiesdecies e 25 duodevices del Decreto del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.

Ai fini dell’attuazione dei divieti suddetti, i Destinatari dovranno rispettare le regole di seguito indicate:

- definizione e manutenzione di policy, procedure e/o direttive organizzative, anche di gruppo, per la gestione, controllo e autorizzazione degli interventi su beni culturali;
- si deve tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi del Codice Etico e delle direttive e procedure aziendali interne e di gruppo, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione dei beni immobili anche di terzi;
- esistenza di procedure/manuali/istruzioni operative per la gestione di beni immobili/mobili di interesse culturale che ne garantiscano una corretta conservazione;
- adozione di procedure/manuali/istruzioni operative formalizzate che disciplinino le modalità di gestione degli interventi su beni sottoposti a vincolo, prevedendo la verifica e il processo autorizzativo da parte delle funzioni aziendali competenti;
- monitoraggio periodico dello stato di conservazione dei beni culturali, mediante la predisposizione di appositi report, a cura della funzione aziendale competente;
- archiviazione della documentazione attestante l'interesse culturale dei beni di proprietà o in locazione;
- previsione di controlli preventivamente agli interventi su beni sottoposti a vincolo al fine di verificare da parte delle funzioni aziendali competenti l'esistenza delle necessarie autorizzazioni;
- monitoraggio *in itinere* degli interventi su beni sottoposti a vincolo, al fine di verificarne l'adeguatezza e coerenza rispetto alle autorizzazioni ottenute.

Nel caso in cui si proceda all’acquisto o vendita di un bene culturale:

- attribuzione dei poteri per la richiesta dei provvedimenti amministrativi necessari per l’alienazione e/o esportazione dei beni culturali esclusivamente a persone munite di idonee procure e deleghe ed entro i poteri di spesa;
- archiviazione delle scritture private relative agli acquisti o alle vendite di beni culturali;
- formalizzazione/tracciabilità delle motivazioni che hanno portato alla eventuale decisione di acquisto di un bene culturale;

- previsione dell'obbligo di rilascio del certificato di autenticità dell'opera al momento della vendita di un bene culturale;
- archiviazione: 1) delle eventuali autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per l'alienazione dei beni; 2) delle denunce degli atti di trasferimento della proprietà o di beni culturali presentate alle autorità competenti;
- archiviazione del certificato di autenticità del bene acquistato recante 1) nome dell'artista, 2) titolo, 3) anno di realizzazione, 4) specifiche tecniche (materiali utilizzati e dimensioni), 5) provenienza, 6) firma e/o timbro del soggetto che rilascia la dichiarazione.
- registrazione delle movimentazioni in entrata ed in uscita dei beni culturali (mappatura e aggiornamento inventariale).

R.4 Protocolli specifici di comportamento e di controllo

OMISSIS